



AUTORITÀ D'AMBITO n°1
Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
L'AUTORITA' D'AMBITO DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA E PIANURA NOVARESE ED IL GESTORE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Definizioni	4
Art.1 Affidamento del Servizio	10
Art.2 Definizione dell'affidamento.....	10
Art.3 Destinatari del Servizio	11
Art.4 Passività pregresse ed obbligazioni verso terzi.....	11
Art.5 Durata dell'affidamento.....	11
Art.6 Perimetro del Servizio.....	11
Art.7 Progressiva estensione della gestione del Servizio in tutto l'ATO	12
Art.8 Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture	13
Art.9 Esclusività del Servizio	15
Art.10 Responsabilità del Gestore.....	15
Art.11 Assunzione e trattamento del personale	16
Art.12 Acquisizione di provviste e materiali di magazzino dagli Enti Locali	17
Art.13 Pianificazione e controllo del processo di coordinamento e integrazione delle gestioni....	17
Art.14 Modifica del modello organizzativo	19
TITOLO III – FINANZIAMENTO	21
Art.15 Piani Stralcio Triennali	21
Art.16 Obiettivi di investimento e Obiettivi di Qualità.....	22
Art.17 Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio	22
Art.18 Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia	23
Art.19 Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune	24
Art.20 Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario	24
Art.21 Stati di avanzamento e aggiornamenti del Piano Stralcio Triennale Preventivo e monitoraggio semestrale degli investimenti	26
Art.22 Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito	27
Art.23 Rimborso delle rate dei mutui pregressi	32
TITOLO IV – OBBLIGHI DEL GESTORE	33
Art.24 Obbligo di rispetto e registrazione informatizzata dei Livelli di Servizio.....	33
Art.25 Realizzazione del programma degli interventi.....	33
Art.26 Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito	34
Art.27 Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura.....	34
Art.28 Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni	35
Art.29 Qualità delle acque.....	36
Art.30 Riutilizzo delle acque reflue	37
Art.31 Risparmio idrico.....	37
Art.32 Utilizzo fluenze di acqua pubblica.....	37
Art.33 Controlli da parte dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali.....	38
Art.34 Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio.....	38
Art.35 Adeguamento a provvedimenti di terzi	39
Art.36 Certificazione del Bilancio.....	39
Art.37 Canoni per le utenze di acqua pubblica	40
Art.38 Contributo all'Autorità d'Ambito	40
Art.39 Contributo alle Comunità Montane.....	40
Art.40 Contributo di cooperazione internazionale	40

TITOLO V – IMPEGNI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI E AUTONOMIA DEL GESTORE.....	42
Art.41 Attività di supporto dell’Autorità d’Ambito	42
Art.42 Strade e beni di proprietà degli Enti locali.....	42
Art.43 Autonomia del Gestore nell’ambito delle prerogative dell’Autorità d’Ambito.....	42
TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO	44
Art.44 Controllo da parte dell’Autorità d’Ambito	44
Art.45 Intervento dell’Autorità d’Ambito	44
Art.46 Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali	45
TITOLO VII – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE	46
Art.47 Divieto di sub-affidamento	46
Art.48 Continuità dopo la scadenza	46
Art.49 Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza	46
Art.50 Riscatto e Recesso.....	48
TITOLO VIII – GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	49
Art.51 Cauzione e sanzioni pecuniarie.....	49
Art.52 Penalità.....	49
Art.53 Sanzione risolutoria.....	52
Art.54 Controversie	53
Art.55 Cessione di crediti	53
TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	54
Art.56 Disposizioni generali.....	54
Art.57 Norma di rinvio	54
Art.58 Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale...	54
Art.59 Esclusione espressa di responsabilità dell’Autorità d’Ambito	54
Art.60 Modifiche statutarie del Gestore	54
TITOLO X – Regime fiscale	56
Art.61 Imposte, tasse, canoni	56
Art.62 Norme finali	56
Art.63 Clausole richieste dagli Enti Finanziatori	56
Art.64 Documenti allegati	56

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Definizioni

Accordo di Programma	Indica l' "Accordo di Programma per la costituzione ed il controllo del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato" sottoscritto 22/12/2006 dai soci di Acqua Novara.VCO S.p.A. .
ATO	Indica l'Ambito Territoriale Ottimale n°1 del "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".
Autorità d'Ambito	indica l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°1 del "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e Province compresi nell'ATO, ai sensi della L. n° 36/1994 e della L.R. Piemonte n°81/1995 (L'AATO)e qualunque altro soggetto che costituisca o succeda all'AATO ai sensi di legge.
Carta del Servizio Idrico Integrato	Indica il documento riportato nell'Allegato 1 atto 17 del 14/12/2006 modificato con atto 52 del 16/09/2008 e con atto 62 del 18/12/2008 depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, predisposto dall'Autorità d'Ambito e adottato dal Gestore, nel quale sono definiti gli Standard di Qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonché i casi e le modalità di rimborso per mancato rispetto degli standard stessi.
Catasto Informatizzato Infrastrutture	Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni relative alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal Disciplinare Tecnico, Parte 3, capitolo I.
Codice Etico	Indica il codice etico di cui all'articolo 13.2 (5) (v) della presente Convenzione.
Componenti della Tariffa	Indica le componenti della Tariffa calcolate mediante l'applicazione dei parametri e coefficienti previsti dal Metodo Normalizzato.
Conguaglio	indica il meccanismo al fine di conguagliare i minori o maggiori Ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Piano d'Ambito e può comprendere la revisione del sistema di articolazione tariffaria e/o del prezzario delle prestazioni e/o tutte le variazioni dei sistemi di prezzo nel rispetto del limite di prezzo k, ovvero ogni altro meccanismo, con effetto equivalente, concordato tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore.
Contratti di finanziamento	indica i contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine sottoscritti dal Gestore relativamente alla realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano d'Ambito e nei Piani Stralcio Triennali e che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito ed i documenti finanziari in essi come tali

definiti.

Convenzione	Indica la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato denominata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta in data 29 giugno 2007 tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito come di volta in volta integrata e/o modificata.
Costi Operativi	Indica i costi operativi relativi al Servizio Idrico Integrato previsti dal Piano d'Ambito secondo le modalità definite nel Metodo Normalizzato e per il cui calcolo si rimanda Disciplinare Tecnico (Parte IV, capitolo 2)
Costi Operativi Effettivi	Indica i costi operativi risultanti dal bilancio del Gestore. A tali costi potranno essere sommati quelli non sostenuti per motivi contingenti e non strutturali come opportunamente documentato e motivato dal Gestore ed approvati a giudizio insindacabile dell'Autorità d'Ambito.
Data di Calcolo dell'Indennità	Indica, con riferimento alla scadenza naturale della Convenzione, almeno 12 mesi prima tale scadenza; e con riferimento ai casi di scadenza anticipata della Convenzione, la medesima data di scadenza anticipata.
Dinamica tariffaria	Indica l'evoluzione della Tariffa prevista anno per anno nell'allegato 10 del Piano d'Ambito approvato il 15/09/2006 e che potrà subire variazioni a seguito delle Revisioni della Tariffa e/o delle Revisioni del Piano d'Ambito ai sensi della presente Convenzione.
Disciplinare Tecnico	Indica il documento di cui all'Allegato B della deliberazione dell'Autorità d'Ambito n°20 del 21/03/2010 depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.
Enti Finanziatori	indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i Contratti di Finanziamento e che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito.
Enti Locali	Indica gli Enti Locali che costituiscono l'Autorità d'Ambito.
Equilibrio Economico e Finanziario	indica il mantenimento dei parametri finanziari DSCR (di periodo e prospettico), LLCR (di periodo e prospettico) e rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto/Immobilizzazioni Materiali (relative al Servizio) (di periodo e prospettico) / calcolati sulla base delle scritture contabili annuali e infrannuali del Gestore (secondo la definizione e le modalità di calcolo indicati nei Contratti di Finanziamento e nei relativi modelli economici e finanziari allegati a tali Contratti di Finanziamento), entro rispettive soglie previste dai Contratti di Finanziamento; in caso di mancato perfezionamento di un Contratto di Finanziamento i cui relativi parametri finanziari, ai fini dell'Equilibrio Economico e Finanziario, non siano stati approvati

dall'Autorità d'Ambito, farà fede quanto previsto nel Disciplinare Tecnico (parte 4, capitolo 3).

Forza Maggiore	Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: terremoti, rivoluzioni, alluvioni, indisponibilità di risorse idriche, scioperi a carattere nazionale, atti governativi o amministrativi, ed ogni altro <i>factum principis</i> .
Gestione Ordinaria del Servizio Idrico Integrato	Indica la gestione del Servizio Idrico Integrato come descritta all'articolo 48 comma 3 della presente Convenzione.
Gestore Subentrante	Indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio Idrico Integrato, ovvero, decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, gli Enti Locali.
Gestore	Indica Acqua Novara.VCO Spa con sede in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese 02078000037, Capitale sociale 250.773,00.
Gruppo	Indica il gruppo costituito dalla capogruppo Acqua Novara.VCO e dalle controllate SOT SIN&VE S.r.l. , A.I.A. S.r.l. , Acque S.p.A. , Acque Nord S.r.l. e Idrablu S.p.A. .
Immobilizzazioni in Corso	Indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio Idrico Integrato come risultanti dal Libro Cespiti Informatizzato.
Incassi	Indica le somme incassate dal Gestore in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato.
Indennità	Indica le somme che il Gestore Subentrante deve corrispondere al Gestore ai sensi della presente Convenzione, nella misura prevista dall'articolo 49 della presente Convenzione.
Libro Cespiti Informatizzato	Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni ed i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, (parte 3, capitolo 2).
Livelli di Servizio	Indica congiuntamente gli Obiettivi di investimento e gli Obiettivi di Qualità.

Manuale Ambientale	Indica il manuale del Sistema di Gestione Ambientale di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.
Manuale della Qualità	Indica il manuale del Sistema di Gestione della Qualità di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.
Manuale della Sicurezza	Indica il manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.
Metodo normalizzato	Metodo di calcolo della Tariffa e definizione della Dinamica tariffaria previsto dal D.M. 1/08/1996 e s.m.i. .
Modello Gestionale	Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al Piano d'Ambito.
Modello Organizzativo	Indica la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
Mutamento Normativo	Indica qualsiasi modifica normativa di qualunque natura (ivi incluse norme di attuazione e/o integrazione di norme già emanate), provvedimenti di autorità competenti (ivi incluse autorità giudiziarie e autorità di vigilanza) anche relativi a procedure e/o procedimenti già intrapresi ma non ancora conclusi alla [inserire data] e qualunque altro atto o determinazione che sia emanato dopo la [inserire data] e che abbia come conseguenza diretta o indiretta la riduzione della durata della Convenzione ovvero l'annullamento, la decadenza, l'inefficacia o comunque la revoca in tutto o in parte della Convenzione e/o di singole disposizioni della stessa.
Obiettivi di investimento	Indicano i valori che entro scadenze prefissate devono assumere gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come definito nel Disciplinare Tecnico e approvato nei Piani Stralcio Triennali.
Obiettivi di Qualità	Indicano i valori che entro scadenze prefissate devono assumere gli indicatori associabili alla Carta del Servizio Idrico Integrato al Regolamento di fornitura e più in generale alla qualità del servizio erogato agli Utenti, come definito nel Disciplinare Tecnico e approvato nei Piani Stralcio Triennali.
Perimetro del Servizio	Indica il perimetro del Servizio di cui all'articolo 6 della Convenzione.
Piano d'Ambito	Indica il piano approvato dall'Autorità d'Ambito con deliberazione n°11 del 15/09/2006 conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.

Piano di Prevista Entrata in Esercizio	Indica il documento predisposto dal Gestore relativamente alle date di prevista entrata in esercizio delle Immobilizzazioni in Corso alla fine di ogni triennio cui ciascun Piano Stralcio Triennale Consuntivo si riferisce.
Piano economico-finanziario	indica il piano economico finanziario di cui all'articolo 15, comma quinto, della Convenzione, come di volta in volta aggiornato modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.
Piano Stralcio Triennale PST	Indica il Piano Stralcio Triennale redatto ai sensi dell'articolo 15 della presente Convenzione.
Piano Stralcio Triennale Consuntivo	Indica il documento predisposto dal Gestore ed inviato all'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 22 comma 3 della Convenzione.
Piano Stralcio Triennale Preventivo	Indica il documento contenente la proposta di Piano Stralcio triennale, predisposto dal Gestore e trasmesso all'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3 della Convenzione.
Regolamento di fornitura	Indica il Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato riportato nell'Allegato 2 dell'Atto n°17 del 14/12/2006 modificato con Atto n°25 del 07/06/2007, con Atto n°52 del 16/09/2008 e con Atto n°62 del 18/12/2008, depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, e come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.
Revisione della Tariffa e del Piano d'Ambito	Indica la Revisione Ordinaria della Tariffa e la Revisione Straordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito.
Revisione Ordinaria	Indica la revisione ordinaria della tariffa di cui all'articolo 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito) della Convenzione.
Revisione Straordinaria	Indica la revisione straordinaria della tariffa di cui all'articolo 20, comma quarto, della Convenzione.
Ricavi	Indica le somme fatturate dal Gestore in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato e comunicate di volta in volta dal Gestore all'Autorità d'Ambito ai sensi della Convenzione.
Rimborsi	Indica gli indennizzi corrisposti agli Utenti in caso di mancato rispetto da parte del Gestore degli Standard di Qualità specifici di qualità indicati nella Carta del Servizio.

Servizio Idrico Integrato o Servizio	Indica il Servizio Idrico Integrato così come definito dalla normativa vigente comprensivo della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti gli altri usi, nonché di fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue, dell'eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature.
Sistema di articolazione tariffaria	Indica l'insieme delle modalità di applicazione della Tariffa in funzione delle fasce di consumo, del reddito, del principio "chi inquina paga", del Comune di residenza e/o altro criterio di differenziazione della Tariffa applicata alle diverse tipologie di utenza.
Sistema di Gestione Ambientale	Indica il sistema di gestione delle emergenze idriche ed ambientali di cui all'articolo 13(vii) della Convenzione.
Sistema di Gestione della Qualità	Indica il sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 13 (vi) della Convenzione.
Sistema di Gestione della Sicurezza	Indica il sistema di gestione di cui all'articolo 13(viii) della Convenzione.
SOT	Indica una Società Operativa Territoriale, individuata nell'Accordo di programma sottoscritto dai Comuni soci del Gestore, che lo stesso controlla, coerentemente alla previsione del punto 3 del primo comma dell'articolo 2359 del Codice Civile, attraverso i vincoli determinati da specifico contratto di servizio, ed esercitando attività di direzione e coordinamento in attuazione del medesimo contratto di servizio.
Standard di Qualità	Indica il livello di qualità minimo da garantire all'Utente ai sensi della Carta del Servizio Idrico Integrato.
Tariffa	Indica la tariffa che, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito, il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi dell'articolo 17 che segue, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della Convenzione. La Tariffa è calcolata come somma dei rapporti tra i ricavi ed i rispettivi volumi delle fasi di acquedotto, fognatura e depurazione ricompresi nel Servizio.
Tariffa reale media	Indica la tariffa effettivamente riscossa dal Gestore, calcolata come somma dei rapporti tra i ricavi da tariffa effettivi ed i rispettivi volumi fatturati delle fasi di acquedotto, fognatura e depurazione ricompresi nel Servizio.
Utente	Indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Art.1 Affidamento del Servizio

- 1) L'Autorità d'Ambito affida in via esclusiva ai sensi all'articolo 113, V comma, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 20 in data 21 marzo 2007, Allegato 1 alla Convenzione, la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito "Servizio") alla Società Acqua Novara.VCO Spa, in qualità di Gestore del servizio idrico integrato (di seguito "Gestore") alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima (di seguito "Allegati") nonché nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 20 in data 21 marzo 2007 e nei successivi atti che l'Autorità d'Ambito stessa potrà adottare.
- 2) Le parti prendono atto che Acqua Novara.VCO si avvarrà a livello operativo delle Società Operative Territoriali (di seguito SOT) SIN&VE S.r.l. , A.I.A. S.r.l. , Acque S.p.A. , Acque Nord S.r.l. in forza dei contratti di servizio con le stesse stipulati, i quali determinano il controllo sulle stesse ai sensi dell'articolo 2359 C.C. . In particolare Acqua Novara.VCO, in qualità di capogruppo esercita poteri di direzione e coordinamento rimanendo sola responsabile della gestione nei confronti dell'Autorità d'Ambito e della collettività. Inoltre, secondo quanto statuito dai soci del Gestore nell'Accordo di Programma dagli stessi sottoscritto, le SOT del gruppo si integreranno progressivamente cedendo alla capogruppo le proprie capacità aziendali inerenti, in particolare, la gestione dei flussi finanziari e la bollettazione dei consumi, la progettazione e l'appalto degli interventi, la gestione del laboratorio analisi e, entro il 31/12/2011, si fonderanno per incorporazione nella capogruppo medesima.
- 3) La gestione del Servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'Ambito. La Convenzione, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e regola i rapporti con il Gestore Acqua Novara.VCO S.p.A.
- 4) Il Gestore accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.
- 5) Le parti prendono atto che il Gestore ha recepito le sopracitate condizioni (incluse le condizioni che consentono l'esercizio della direzione e coordinamento di cui al presente articolo 1, comma 2) in ogni contratto di servizio stipulato con una o più SOT, ciascuna delle quali le ha accettate in riferimento al ruolo ed alle funzioni ad essa attribuite dal contratto di servizio stesso. Le parti prendono altresì atto che ogni modifica ai predetti contratti di servizio inerenti le suddette condizioni dovrà essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità d'Ambito.
- 6) L'indirizzo indicato in epigrafe della onvenzione costituisce domicilio elettivo del Gestore ai sensi dell'articolo 47 del cod. civ. e pertanto l'Autorità d'Ambito potrà legittimamente inviare tutte le comunicazioni al predetto indirizzo. Eventuali variazioni del domicilio saranno efficaci solo dopo che il Gestore ne avrà dato comunicazione all'Autorità d'Ambito mediante raccomandata A/R. Rimane facoltà dell'Autorità d'Ambito inviare lettere, atti e altre comunicazioni alla sede legale del Gestore ove diversa dal domicilio elettivo.

Art.2 Definizione dell'affidamento

- 1) L'affidamento del Servizio consente per tutta la durata della Convenzione l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con la presente Convenzione, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi della normativa vigente nonché di tutti gli impianti, opere e canalizzazioni che verranno realizzati come di seguito pattuito.

- 2) La gestione del Servizio, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione agli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità d'Ambito, con particolare riguardo agli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, comprende anche la progettazione, l'esecuzione diretta o indiretta dei lavori, lo svolgimento delle procedure di affidamento e direzione dei lavori in essi previsti; il Gestore si obbliga ad affidare i lavori secondo le norme vigenti, o ad eseguirli direttamente nei limiti consentiti dall'articolo 113, comma 5-ter, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e comunque della normativa applicabile.
- 3) L'Autorità d'Ambito conserva il controllo amministrativo del Servizio ed ha diritto di ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Titolo 6 della presente Convenzione.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) che segue, la gestione è a rischio e pericolo del Gestore. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli Utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, la Tariffa e gli altri proventi derivanti dalla gestione del Servizio di cui al Regolamento di fornitura.

Art.3 Destinatari del Servizio

- 1) Le persone fisiche e giuridiche aventi residenza, sede o domicilio nei Comuni ove è reso il Servizio (individuati nell'Allegato 2), ivi comprese quelle esercenti attività produttive e non domestiche in genere hanno il diritto di pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il Servizio secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto, delle normative comunitarie, statali, regionali, degli atti e delle direttive dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di Utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'Ambito.

Art.4 Passività pregresse ed obbligazioni verso terzi

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della Convenzione, il Gestore non assume le passività relative al Servizio a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento salvo il rimborso delle rate dei mutui (capitale e interesse) ai Comuni e alle loro società patrimoniali.
- 2) Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

Art.5 Durata dell'affidamento

- 1) In applicazione della deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 20 del 21 marzo 2007, gli effetti contrattuali dell'affidamento del Servizio di cui alla presente Convenzione, decorreranno a far data dal 1° luglio 2007 e, fatto salvo quanto previsto nei successivi titoli VII e VIII, termineranno il 31 dicembre 2026, coerentemente con la durata del Piano d'Ambito.

Art.6 Perimetro del Servizio

- 1) La gestione del Servizio è affidata al Gestore, con effetto immediato per i Comuni di cui all'Allegato 2 alla Convenzione (da ora "**Perimetro del Servizio**") e, con effetto 30 giugno 2010 per i Comuni di Cannobio, Cannero Riviera, Cavaglio Spocchia, Corsolo Orasso, Falmenta e Trarego Viggiona, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'autorità d'Ambito n°100 del 7 aprile 2010.
- 2) Il Gestore sottoscrive il presente atto e ne assume i relativi obblighi con riferimento al territorio di cui al precedente comma.
- 3) L'Autorità d'Ambito, su determinazione della Regione, e previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di includere nel Perimetro del Servizio o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il Servizio. In tal caso l'Autorità d'Ambito dovrà provvedere, se del caso, a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 4) Nelle more della Revisione del Piano d'Ambito e nelle more del perfezionamento dei relativi accordi o in difetto di tali accordi, l'Autorità d'Ambito si riserva, anche in pendenza della procedura di cui all'articolo **54** che segue, l'organizzazione temporanea del Servizio relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge.

Art.7 Progressiva estensione della gestione del Servizio in tutto l'ATO

- 1) Il Gestore prende atto che, all'atto dell'affidamento, sul territorio dell'ATO sono presenti:
 - (a) Comuni che in virtù di quanto previsto dal comma 15bis dell'articolo 113 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 248/2006, continueranno la gestione del servizio di una o più fasi del Servizio Idrico Integrato direttamente e/o tramite società dagli stessi controllate, fino alla data del 31/12/2007, a meno di successive ulteriori proroghe e/o determinazioni dell'Autorità d'Ambito;
 - (b) soggetti, diversi dagli Enti Locali, proprietari di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali per la gestione del Servizio Idrico Integrato o di segmenti dello stesso e che tali soggetti, in forza del comma 14 dell'articolo 113 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dall'articolo 35, c. 15 della Legge 448/2001 e dall'articolo 14 c. 1 lettera a) della Legge 326/2003, possono essere autorizzati dall'Autorità d'Ambito a proseguire nella gestione del Servizio;
 - (c) soggetti titolari di concessioni che in forza del comma 15bis dell'articolo 113 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dall'articolo 35, c. 15 della Legge 448/2001 e dall'articolo 14 c. 1 lettera a) della Legge 326/2003, possono proseguire sino a scadenza naturale o posta in essere dai soggetti sottoscrittori;
 - (d) soggetti che, non essendo soci del Gestore, né avendo sottoscritto convenzioni di servizio con lo stesso e/o sua SOT controllata, in virtù dell'art.15 del Decreto Legge 223/2006 (così come convertito dalla Legge 248/2006), potranno procedere, a meno di ulteriori proroghe previste dal Legislatore, sino al 31 dicembre 2007.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario)che segue, in caso di scadenza naturale o anticipata delle autorizzazioni/concessioni di uno dei soggetti di cui al comma precedente, le reti e gli impianti saranno affidati gratuitamente al Gestore che si impegna a subentrare:

- a) percependo dagli Utenti le tariffe previste per i rispettivi Comuni dall'Autorità d'Ambito con deliberazione n°16 del 14/12/2006 e successive modificazioni;
 - b) senza assunzione di passività pregresse che si intendono comprese nel rimborso delle rate dei mutui che il Gestore verserà ai Comuni e/o alle loro società patrimoniali. Tale rimborso, determinato applicando gli stessi criteri già adottati per tutti gli altri Comuni, sarà riconosciuto nella sopracitata Tariffa.
- 3) Il Gestore, dovrà subentrare con immediatezza nella gestione e garantire agli Utenti condizioni di erogazione del Servizio uguali a quelle degli altri Utenti serviti dal medesimo Gestore, secondo intese concordate dalle parti. In caso di mancato accordo decide l'Autorità d'Ambito con apposita deliberazione immediatamente efficace e vincolante.
- 4) Il Gestore dichiara e riconosce che l'attuale estensione del Perimetro del Servizio e la sua progressiva estensione per effetto della progressiva adesione di ulteriori Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo, daranno diritto al ristabilimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario ai sensi del successivo articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).

Art.8 Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture

- 1) L'Autorità d'Ambito, nell'affidare il Servizio al Gestore, attribuisce ad esso il diritto di utilizzare i beni e le opere pubbliche afferenti il Servizio stesso di proprietà degli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale nei quali il servizio è svolto dal gestore realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento tecnico ed all'innovazione delle stesse, in attuazione della presente Convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità d'Ambito, ferma la proprietà delle opere tutte di cui al presente comma in capo agli Enti Locali e fermo restando quanto previsto all'art.20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 2) Nel caso di scorporo dei beni e delle dotazioni destinate alla prestazione del Servizio, anche preesistente, ai fini della ricezione da parte del Gestore del relativo canone commisurato al rimborso delle rate dei mutui o, comunque, del rimborso delle rate dei mutui previsto dalla legge, il soggetto proprietario dei beni dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore regolante tutti gli obblighi connessi alla messa a disposizione al Gestore stesso. Tali convenzioni dovranno preventivamente essere trasmesse all'Autorità d'Ambito ai fini della loro approvazione. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006, l'obbligo di messa a disposizione dei beni e delle dotazioni ha efficacia immediata anche in assenza di stipula della relativa convenzione, ed il Gestore avrà diritto all'applicazione delle disposizioni dell'art.20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), che segue.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale utilizzazione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti Servizio, non è disciplinata dalla presente Convenzione e riceverà apposita regolamentazione in successivi atti

convenzionali concordati per iscritto tra Autorità d'Ambito, Gestore e singoli Enti Locali interessati.

- 4) Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del Servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui al relativo elenco descrittivo (Allegato 1 del Disciplinare Tecnico).
- 5) Il Gestore, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7 che segue, accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto rilevabili all'atto della firma della Convenzione e dichiara di conoscere la situazione dei luoghi in genere ed afferente lo svolgimento dei servizi.
- 6) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), che segue, resta stabilito, peraltro, che il miglioramento dei Livelli dei Servizi e l'adeguamento completo alle normative vigenti, saranno realizzati con la progressiva attuazione degli investimenti, attraverso i Piani Stralcio Triennali e nel quadro complessivo delle disposizioni concessorie.
- 7) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si obbliga ad effettuare, entro 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione, una ricognizione circa le caratteristiche e lo stato di consistenza delle opere, impianti e canalizzazioni affidate al Gestore dall'Autorità d'Ambito, dagli Enti Locali del Perimetro del Servizio o da società partecipate dagli Enti Locali medesimi, ed a comunicare detta verifica all'Autorità d'Ambito. Modalità di ricognizione e caratteristiche del relativo database saranno concordate dagli Uffici dell'Autorità d'Ambito e dal Gestore entro 2 mesi dalla stipula della Convenzione. Il Gestore si obbliga altresì a predisporre entro l'anno successivo alla ricognizione un apposito Catasto Informatizzato delle Infrastrutture e dei connessi contratti e obblighi relativi alle predette Infrastrutture con riferimento al periodo successivo all'affidamento della gestione. Caratteristiche del database e modalità di implementazione del catasto saranno concordate da Autorità d'Ambito e Gestore entro 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione. Tale processo sarà condotto tenendo conto della necessità di tenere aggiornato il sistema informativo regionale delle infrastrutture, relativamente alle opere del servizio idrico integrato e per il quale il Gestore, con la sottoscrizione della Convenzione, si rende disponibile a sottoscrivere con l'Autorità d'Ambito un apposito accordo di collaborazione, i cui costi di attuazione sono ricompresi nella Tariffa di cui all'articolo 17 (Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al servizio).
- 8) Il Catasto di cui al precedente comma dovrà essere aggiornato annualmente.
- 9) Le opere del Servizio Idrico Integrato contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all'approvazione dell'Autorità d'Ambito e del Gestore. Tali opere saranno esaminate per una valutazione di funzionalità rispetto al Piano d'Ambito, ed in particolare per quanto riguarda la localizzazione, la compatibilità dei nuovi interventi con le strutture esistenti e le soluzioni tecniche adottate in relazione alla congruità economica e finanziaria della spesa di investimento e di gestione. Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Autorità d'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o dal Comune stesso o dal Gestore, previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione. Il Gestore avrà diritto di accesso ai cantieri per seguire l'esecuzione dei

lavori, ove non ne abbia la direzione, e potrà segnalare all'Autorità d'Ambito omissioni o difetti d'esecuzione, per iscritto, entro otto giorni dalla loro conoscenza. La gestione del Servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest'ultimo. Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al Servizio Idrico Integrato e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Tale progetto di adeguamento dovrà essere realizzato dal rispettivo Comune. Il Gestore è autorizzato a proporre direttamente ricorsi ed azioni giudiziarie nei confronti di imprese e fornitori in base alla legislazione vigente. I sopraelencati diritti del Gestore sono inseriti nei capitoli d'appalto delle opere affidate a terzi da parte degli Enti Locali. Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento. Il Gestore non ha diritto ad alcuna remunerazione ed ammortamento del capitale derivante da tali interventi, in quanto realizzati dal rispettivo Comune.

- 10) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si impegna ad adeguare tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle prescrizioni normative ed amministrative in materia tecnica e di sicurezza, nonché ad effettuare tutti gli interventi; gli oneri relativi a tali adeguamenti sono tenuti in considerazione nella determinazione della Tariffa e relativi adeguamenti.

Art.9 Esclusività del Servizio

- 1) Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 (Perimetro di Servizio) ed articolo 7 (Progressiva estensione del Servizio in tutto l'ATO) e, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, salva diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito di concerto con il Gestore.
- 2) Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria secondo le modalità individuate nel Regolamento di fornitura.
- 3) Nel Regolamento di fornitura sono fissate specifiche tecniche normalizzate sulla cui base effettuare gli allacciamenti i cui prezzi di riferimento applicabili agli Utenti sono definiti nel Prezziario delle Prestazioni.
- 4) Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Art.10 Responsabilità del Gestore

- 1) Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile della gestione del Servizio, anche se attuata in esecuzione e nell'osservanza del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza dell'Autorità d'Ambito, sollevando quest'ultima e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa alla gestione del Servizio, con esclusione del dolo o colpa dei soggetti anzidetti.
- 2) Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli dal 17 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito) al 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che seguono è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
- 3) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8 comma 7 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture).
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art.11 Assunzione e trattamento del personale

- 1) Il Gestore si obbliga a:
 - osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico;
 - curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, si impegna ad assumere tramite le SOT, il personale individuato nominativamente e con l'indicazione delle relative attribuzioni dai Comuni che prima dell'affidamento oggetto della Convenzione gestivano il servizio in economia, entro i primi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento. A tal riguardo le parti si impegnano a rispettare nella formazione dell'elenco del personale da trasferire, da predisporre entro i primi 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i seguenti criteri:
 - a) le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle procedure e del quadro economico-finanziario del Piano d'Ambito, sentiti i lavoratori interessati ed in accordo con il Comune, e potranno

riguardare i dipendenti comunali che alla data del 1° gennaio 2005 erano addetti da più di un anno in modo continuativo e non saltuario ad uno o più segmenti del Servizio Idrico Integrato;

- b) la modifica del rapporto di lavoro avviene secondo le modalità e le forme previste dalle vigenti normative e con decorrenza dell'assunzione come concordata ed evidenziata in una convenzione stipulata tra Comune e Gestore.
- 3) Il rapporto di lavoro continua con il Gestore e, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, al dipendente dovranno essere assicurati i medesimi diritti normativi e patrimoniali allo stesso precedentemente riconosciuti.
- 4) Fino al perfezionamento dei trasferimenti del personale al Gestore, le parti si danno atto che la gestione del Servizio viene garantita su tutto il Perimetro del Servizio mediante esternalizzazione delle attività.

Art.12 Acquisizione di provviste e materiali di magazzino dagli Enti Locali

- 1 Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ancora destinabili al funzionamento del Servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto di intesa tra il Gestore e il titolare della gestione preesistente interessata o, in difetto di intesa, scelto dall'Autorità d'Ambito su istanza di una qualunque parte interessata.
- 2 Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

TITOLO II – COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE GESTIONI

Art.13 Pianificazione e controllo del processo di coordinamento e integrazione delle gestioni

- 1) Il Gestore si impegna a completare il processo di integrazione delle gestioni attivato con l'Accordo di Programma pervenendo all'incorporazione delle SOT entro il 31/12/2011. Tale processo è finalizzato a migliorare progressivamente l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione, e con questa i livelli di tutela degli azionisti, di qualità del Servizio, di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione dell'inquinamento.
- 2) Il Gestore si obbliga pertanto a presentare all'Autorità d'Ambito:
 - a) entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consolidato consuntivo delle gestioni del Servizio realizzato direttamente e tramite società controllate nell'esercizio precedente;
 - b) entro il 30/06/2007, un piano di coordinamento e progressiva integrazione delle gestioni finalizzato a standardizzare e centralizzare i processi amministrativi e di ingegneria propri del

Gestore, valorizzando, integrando e portando al proprio interno le migliori risorse e strutture disponibili nelle SOT; in particolare il piano di coordinamento individuerà le modalità di:

- i) progressiva integrazione dei processi di bollettazione e gestione dei flussi finanziari necessari per il finanziamento degli investimenti, il pagamento delle prestazioni delle SOT, il rimborso delle rate dei mutui ai Comuni e/o loro società patrimoniali ed il pagamento degli altri contributi all'Autorità d'Ambito ed alle Comunità Montane;
- ii) gestione degli interventi che riguardano porzioni di territorio servite da più di una SOT e progressiva integrazione degli uffici tecnici delle SOT in un'unica struttura propria del Gestore;
- iii) sviluppo e implementazione di programmi di recupero dell'efficienza nei processi comuni alle SOT (a partire dalla bollettazione e gestione dei flussi finanziari per passare quindi a progettazione e gestione investimenti, laboratori analisi, approvvigionamenti, personale, sistemi informativi, ecc.);
- iv) attivazione di un sistema di controllo di gestione e di *reporting* all'Autorità d'Ambito unico per il Gestore e le controllate SOT;
- v) adozione di un unico Codice Etico e di un unico Modello di Gestione finalizzato alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001 per il Gestore e le controllate SOT entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
- vi) standardizzazione su tutto il territorio dei livelli di qualità attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione della Qualità per l'intero campo di attività svolte (comprendente quindi sia la progettazione e realizzazione delle opere e sia l'erogazione del Servizio) entro il mese di febbraio 2008 e l'ottenimento della conseguente certificazione di qualità ISO 9001:2000 (o successive revisioni) del Gestore e delle controllate SOT entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione; costituiranno parte integrante del Sistema di Gestione della Qualità il Manuale della Qualità predisposto secondo le norme di riferimento, i piani di controllo ed i sistemi di gestione informatizzata individuati nel Disciplinare Tecnico (parte 2 capitolo 2);
- vii) gestione delle emergenze idriche e ambientali, attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale entro il mese febbraio 2009 e l'ottenimento della conseguente certificazione ISO 14001:2004 (o successive revisioni) e/o EMAS degli impianti di depurazione del Gestore e delle controllate SOT entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
- viii) gestione della sicurezza attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza entro il mese febbraio 2010 e l'ottenimento della conseguente certificazione OHSAS 18001 di impianti e cantieri del Gestore e delle controllate SOT entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
- ix) implementazione di un unico software gestionale per tutti i processi aziendali entro 5 anni dall'entrata in vigore della Convenzione;

- c) entro il 31/12/2008, un piano industriale integrato per Gestore e SOT comprensivo del progetto di aggregazione finalizzato alla costituzione, entro il 31/12/2011, di un'unica S.p.A. con le finalità ed i requisiti di cui all'Accordo di Programma per la costituzione ed il controllo del Gestore Unico del Ciclo Idrico;
 - d) entro il mese di febbraio di ogni anno, la rendicontazione annuale dello stato di attuazione dei piani di cui ai punti precedenti; detta rendicontazione dovrà risultare opportunamente dettagliata e relativa all'effettivo coordinamento della gestione, con descrizione degli obiettivi raggiunti e corrispettivi cogenti, in particolare per quanto concerne il raggiungimento di sinergie e la progressiva integrazione di varie attività gestionali, con la finalità del miglioramento del Servizio e di conseguire delle economie di scala.
- 3) Il Modello ed i sistemi di gestione di cui ai precedenti punti iv, v, vi, vii e viii saranno sottoposti all'Autorità d'Ambito che ne potrà richiedere modifiche e/o integrazioni per gli aspetti procedurali relativi all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
- 4) Il Gestore dovrà inoltre:
- a) favorire ogni forma di collaborazione tra le SOT;
 - b) prospettare all'Autorità d'Ambito le iniziative ed i provvedimenti per garantire la continuità del Servizio in caso di inadempienza o impossibilità delle SOT, recuperando i relativi oneri sulla SOT inadempiente o impossibilitata, senza aggravio per gli Utenti e per l'Autorità d'Ambito;
 - c) acquisire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito e dai Piani Stralcio Triennali di cui al successivo articolo 15 (Piani Stralcio Triennali) qualora non acquisite direttamente dall'Autorità d'Ambito.
- 5) In caso di gravi e ripetute inadempienze del Gestore, l'Autorità d'Ambito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può provvedere alla sua sostituzione provvisoria o definitiva secondo quanto disposto dagli articoli 45 (Intervento dell'Autorità d'Ambito) e 46 (Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali) che seguono.
- 6) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, l'Autorità d'Ambito definirà anche con direttive successive le linee generali per l'integrazione delle gestioni.

Art.14 Modifica del modello organizzativo

- 1) L'Autorità d'Ambito, alla luce dei risultati raggiunti nei confronti del miglioramento del Servizio, così come complessivamente attuato dal Gestore e dalle SOT, in termini di efficienza, efficacia ed economicità rispetto agli attuali livelli presenti, si riserva, entro il 31/12/2011, di modificare il Modello Organizzativo e il Modello Gestionale del Servizio di cui alla Convenzione, nel senso che la medesima Autorità d'Ambito potrà, d'accordo con il Gestore, e definire una forma aggregativa delle gestioni, diversa da quella individuata nell'Accordo di Programma, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue.

- 2) In caso di modifica del Modello Organizzativo che dovesse avvenire in applicazione al precedente comma 1, la Convenzione verrà sottoposta ad aggiornamento nel senso che, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, verranno introdotte nella medesima quelle modifiche derivanti dalla nuova tipologia organizzativa gestionale del Servizio approvata dall'Autorità d'Ambito.
- 3) La facoltà di cui al primo comma potrà essere esercita dall'Autorità d'Ambito anche alla scadenza dei successivi Piani Stralcio Triennali.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore, unitamente alle SOT, dovrà procedere alla realizzazione del nuovo Modello Organizzativo e di un Modello Gestionale del Servizio nei tempi e con le modalità definite con l'Autorità d'Ambito.

TITOLO III – FINANZIAMENTO

Art.15 Piani Stralcio Triennali

- 1) Il Gestore accetta il Piano d'Ambito ed in particolare il programma di interventi (previsto dagli allegati 5, 6 e 7 del Piano d'Ambito stesso, la Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento di Fornitura), sia nell'attuale versione sia come di volta in volta modificati e/o integrati dall'Autorità d'Ambito ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di Livello del Servizio e di Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della presente Convenzione.
- 2) Entro il 30 giugno del 2007 e così ogni 3 anni, il Gestore predispone e trasmette all'Autorità d'Ambito la proposta di Piano Stralcio Triennale (PST) Preventivo, articolata in Programma degli Interventi, Piano della Qualità del Servizio e Piano Economico – Finanziario.
- 3) Il Programma degli Investimenti individua gli investimenti previsti dal Piano d'Ambito che saranno realizzati nel triennio, potendo proporre variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli obiettivi e della spesa totale annua prevista a tal fine nel Piano d'Ambito per il triennio di competenza; le proposte di variazione dovranno essere motivate dalla presenza di criticità che si sono manifestate solo successivamente all'approvazione del Piano d'Ambito vigente e/o di soluzioni progettuali che soddisfano gli obiettivi del Piano d'Ambito richiedendo minori risorse in fase di investimento e/o gestione rispetto a quelle individuate nel Piano d'Ambito stesso. Al fine di consentire la continuità dell'attuazione del Programma degli Interventi, il PST Preventivo Preliminare conterrà anche indicazioni sugli investimenti relativi all'anno successivo al triennio di cui al Piano Stralcio Triennale Preventivo. Modalità di individuazione delle priorità di intervento e di predisposizione del Programma degli investimenti sono individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.2).
- 4) Il Piano della Qualità del Servizio individua gli obiettivi di efficacia ed efficienza del Servizio offerto agli Utenti, in riferimento agli Standard di Qualità individuati nel Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di Fornitura ed ai costi sostenuti per l'erogazione delle relative prestazioni. Le modalità di predisposizione del Piano della Qualità del Servizio sono individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.3).
- 5) Il Piano economico-finanziario individua costi (inclusi gli ammortamenti) ricavi e flussi finanziari previsti in ciascun triennio fino alla scadenza naturale della Convenzione, a fronte della Tariffa, del Programma degli Interventi, del Piano della Qualità del Servizio e dell'organizzazione del Gestore. Le modalità di predisposizione del Piano economico-finanziario sono individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.4).
- 6) L'Autorità d'Ambito, tenendo conto della Revisione Ordinaria della Tariffa e della Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito di cui al successivo articolo 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito), provvederà ad approvare il Piano Stralcio Triennale Preventivo apportandovi, coinvolgendo il Gestore, eventuali modifiche entro la data prevista per l'approvazione annuale della Tariffa di cui al comma 6 del successivo articolo 17(Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio). Nel medesimo provvedimento di approvazione l'Autorità d'Ambito indicherà gli Obiettivi di investimento e gli Obiettivi di Qualità (di cui al successivo articolo 16) che il Gestore si impegna a raggiungere nel triennio, costituendo parte integrante del Piano Stralcio Triennale Preventivo. Le modalità di predisposizione ed approvazione del Piano Stralcio Triennale sono definite nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.1).

Art.16 Obiettivi di investimento e Obiettivi di Qualità

- 1) Al fine di permettere una corretta gestione, ovvero sia una adeguata pianificazione degli obiettivi e sia un controllo - in itinere ed a consuntivo - del grado di raggiungimento degli stessi, il Piano Stralcio Triennale è completo di indicatori che permettono di quantificare e traguardare temporalmente gli obiettivi. I sopraccitati indicatori sono individuati dall'Autorità d'Ambito a partire dai dati e dalle informazioni che il Gestore è tenuto a registrare in virtù di leggi e norme di settore e/o dai dati dei quali il Gestore necessita per tenere sotto controllo i processi aziendali e comunque contenendo quanto possibile gli oneri di gestione degli adempimenti in carico al Gestore. In tal senso, il primo elenco di indicatori è predisposto dall'Autorità d'Ambito sulla base del sistema di indicatori individuato dal Comitato di Vigilanza sulle Risorse Idriche con delibera 7 del 27/04/2006. Tale elenco è allegato al Disciplinare Tecnico. Le successive modifiche saranno approvate dall'Autorità d'Ambito con atto formale e comunicate al Gestore dall'Autorità d'Ambito con adeguato anticipo sui tempi di implementazione.
- 2) Il grado di realizzazione del Programma degli Interventi sarà verificato mediante la definizione di Obiettivi di investimento definiti in fase di predisposizione dei Piani Stralcio Triennali secondo le modalità individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.1).
- 3) Il mancato raggiungimento degli Obiettivi di investimento di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 52. In ragione della particolare situazione gestionale del primo triennio di attuazione del Piano d'Ambito, e al fine di valutare l'effettiva capacità di investimento del Gestore, sarà facoltà dell'Autorità d'Ambito, in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito, mediante apposito atto adeguatamente motivato della Conferenza, di effettuare le procedure di controllo, limitatamente al Piano Stralcio Triennale relativo al periodo 2007-2009, verificando esclusivamente la corrispondenza complessiva degli importi degli investimenti realizzati dal Gestore rispetto a quelli stabiliti nei documenti di pianificazione. Tale valutazione potrà quindi focalizzarsi sulla capacità di investimento del Gestore stesso, prescindendo dalla verifica del raggiungimento dei singoli Obiettivi di investimento e degli Obiettivi di Qualità eventualmente collegati.
- 4) La qualità del Servizio erogato agli Utenti sarà verificato mediante la definizione di Obiettivi di Qualità definiti in fase di predisposizione dei Piani Stralcio Triennali secondo le modalità individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.1).
- 5) Si dà atto che gli obblighi in materia di raggiungimento degli Obiettivi di Qualità decorrono dal 1° gennaio 2008. Per il primo anno di gestione non trovano, quindi, applicazione le penalità previste dall'articolo 52 (Penalità) della Convenzione.
- 6) Successivamente al 1° gennaio 2008, nel caso di mancato raggiungimento di uno Obiettivi di Qualità si applicano le penalizzazioni previste dall'articolo 52 (Penalità) della Convenzione.

Art.17 Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio

- 1) La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è definita dall'Autorità d'Ambito ed è riscossa dal Gestore su tutto il Perimetro del Servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19 (Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune).
- 2) Le condizioni di fornitura, le tariffe ed i prezzi di tutte le prestazioni connesse al Servizio sono determinati dall'Autorità d'Ambito in conformità alle vigenti norme in materia.

- 3) L'Autorità d'Ambito approva inoltre il Regolamento di fornitura che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettagliate le modalità di applicazione e riscossione di tariffe e prezzi per le prestazioni connesse al Servizio. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 43 (Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Attività d'Ambito).
- 4) Il Gestore prende atto che i ricavi provenienti dalla Tariffa e dalle prestazioni di cui al prezzario costituiscono il corrispettivo totale del Servizio e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del Servizio medesimo, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) e 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito).
- 5) Il Gestore prende altresì atto che la Tariffa per il primo anno di gestione (a partire dal 1° gennaio 2007) è pari a 0,897 €/m³ e che:
 - a) in applicazione del principio di equità e gradualità è stato approvato dall'Autorità d'Ambito un percorso di omogenizzazione delle tariffe a livello d'ambito della durata di 5 anni e che pertanto le tariffe medie di riferimento per il 2007 sono differenziate per Comune;
 - b) in applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144 del D.Lgs.152/2006, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della Tariffa di cui al punto precedente sono previste specifiche agevolazioni sia per le famiglie con indicatori di reddito inferiore a prestabiliti livelli economici e sia per i residenti nei Comuni montani a medio-alta marginalità socioeconomica;
 - c) le tariffe inerenti il servizio acquedotto sono articolate per fasce di consumo;
 - d) dovrà presentare, a partire dall'aggiornamento 2008 del Piano Stralcio Triennale, un piano (parte del Programma degli Interventi) di progressiva installazione dei contatori per le utenze che ne risultassero sprovviste con l'obiettivo di completare l'installazione entro il 31/12/2011; tale piano dovrà essere approvato dall'Autorità d'Ambito unitamente al Piano Stralcio Triennale e suoi aggiornamenti; l'estensione dell'applicazione della Tariffa conseguente all'attuazione del programma di installazione dei contatori potrà costituire ragione di Revisione Ordinaria della Tariffa.
- 6) Per gli anni successivi al primo la Tariffa varia secondo la Dinamica tariffaria di cui all'allegato 10 del Piano d'Ambito approvato il 15/09/2006 e che potrà subire variazioni a seguito delle Revisioni della Tariffa e/o delle Revisioni del Piano d'Ambito di cui ai successivi articoli 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) e 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito). Le variazioni delle quote variabili e fisse del Sistema di articolazione tariffaria sono stabilite anno per anno con atti dell'Autorità d'Ambito.
- 7) Con gli atti di cui al precedente comma 6, l'Autorità d'Ambito provvederà inoltre, salvo quanto previsto ai successivi articoli 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) e 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito), ad adeguare la Tariffa al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF. Analogo adeguamento sarà applicato al prezzario delle prestazioni.
- 8) Il Gestore dichiara di avere preso atto che il Piano d'Ambito fissa obiettivi e di investimenti e di livello di indebitamento e che pertanto il bilancio consolidato dovrà essere compatibile con tali obiettivi.

Art.18 Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia

- 1) Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia in relazione a quanto previsto delle vigenti norme in proposito. Il Gestore si obbliga a provvedere circa la gestione delle esistenti aree di salvaguardia delle risorse idriche nonché a sottoporre all'Autorità d'Ambito le proposte di definizione di quelle attualmente non ancora realizzate. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo ai sensi dei Regolamenti della Regione Piemonte.
- 2) Gli oneri relative alle suddette attività sono compresi nella Tariffa.
- 3) In caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, la quota di Tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
- 4) Questa eventualità sarà regolata con separata Convenzione, da sottoscrivere previo il consenso scritto degli Enti Finanziatori.

Art.19 Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune

- 1) Nel caso di presenza, all'interno del medesimo ATO di soggetti diversi dal Gestore operanti in virtù di requisiti riconosciuti dalla vigente normativa, la tariffa è riscossa dal Gestore che provvede al successivo riparto.
- 2) Il riparto delle spese di riscossione viene definito mediante apposita Convenzione da stipularsi secondo la normativa vigente e sulla base delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue.

Art.20 Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario

- 1) Il Gestore trasmetterà preventivamente all'Autorità d'Ambito i Contratti di Finanziamento che intenda concludere al fine di consentire la realizzazione del Piano di Investimenti. Impregiudicata l'esclusiva responsabilità del Gestore, l'Autorità d'Ambito avrà, tra l'altro, facoltà: (i) di richiedere l'inserimento di clausole nei Contratti di Finanziamento volte a subordinare l'erogazione del finanziamento alla periodica verifica della effettiva realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano d'Ambito ed approverà gli elementi che integrano la definizione di Equilibrio Economico e Finanziario e che sono contenuti nei Contratti di Finanziamento.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza che il Gestore sia messo in condizione di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario e pertanto qualora il Gestore ritenga che si sia verificato uno scostamento dall'Equilibrio Economico e Finanziario che dipenda dal verificarsi di uno degli eventi di cui al successivo comma 3, verificato sulla base delle scritture contabile del Gestore, e limitatamente al bilancio consolidato regolarmente certificato senza rilievi si procederà nei termini seguenti:

- a) il Gestore dovrà presentare entro 30 giorni dall'approvazione del suo bilancio di esercizio una relazione all'Autorità d'Ambito in cui dovranno essere dettagliatamente indicate ed illustrate le ragioni e le cause di tale scostamento e gli interventi programmati per ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario ivi compresa la richiesta, se necessaria, di una Revisione, anche straordinaria, del piano d'ambito e del PST Preventivo approvato e/o della Tariffa;
 - b) l'Autorità d'Ambito avrà facoltà di verificare e, se del caso, di effettuare una due-diligence tecnica, legale, amministrativa ed industriale al fine di verificare le cause dello scostamento negativo dell'Equilibrio Economico e Finanziario;
 - c) nel caso in cui in esito alle verifiche di cui al precedente punto b) risulti confermato che (I) si è in presenza di uno scostamento negativo dall'Equilibrio Economico e Finanziario che dipenda esclusivamente dal verificarsi di uno degli eventi di cui al successivo comma 3 e (II) non esistono altri rimedi diversi dalla Revisione Ordinaria e Straordinaria del Piano d'Ambito e del Piano Stralcio Triennale Preventivo e/o della Tariffa e (III) non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 6 del presente articolo, l'Autorità d'Ambito procederà senza indugio e comunque entro e non oltre 120 giorni dal verificarsi dello scostamento ad una Revisione anche Straordinaria del Piano d'Ambito e/o del Piano Stralcio Triennale Preventivo e/o della Tariffa, tenendo conto dei tempi intercorsi e dei tempi necessari per completare ed implementare la revisione di cui al presente articolo.
- 3) Il presente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) troverà applicazione, oltre ove espressamente richiamato, anche nei casi seguenti:
- a) norme legislative o regolamentari o prescrizioni dell'Autorità d'Ambito o di altri enti pubblici successive alla stipula della Convenzione che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio del Servizio o incrementi fiscali;
 - b) modifiche della Convenzione ed del relativo Disciplinare Tecnico ai sensi dell'articolo 62 (Norme finali);
 - c) imposizione al Gestore di oneri di servizio di cui all'articolo 43 (Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito), non previsti alla data di firma della Convenzione;
 - d) variazioni del Metodo Normalizzato disposte dalle autorità competenti;
 - e) eventi di Forza Maggiore che comportino diminuzioni di ricavi o incrementi dei costi;
 - f) variazioni del Perimetro di Servizio ai sensi dell'articolo 6 comma 3;
 - g) incremento complessivo dei costi superiore all'inflazione programmata, per la sola parte eccedente l'inflazione programmata;

- h) variazione dei volumi erogati alle condizioni e nei limiti in cui sarebbero applicabili ai sensi dell'articolo 22 comma 9 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito);
 - i) variazione dei ricavi previsti alle condizioni e nei limiti in cui sarebbero applicabili ai sensi dell'articolo 22 comma 10 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito);
 - j) modifica del Sistema di articolazione tariffaria;
 - k) modifiche del Piano d'Ambito, di Piano Stralcio Triennale Preventivo o di altre disposizioni applicabili al Servizio;
 - l) incremento complessivo dei costi di investimento e manutenzione straordinaria rispetto a quanto preventivato nel Piano d'Ambito o nel Piano Stralcio Triennale Preventivo;
 - m) incrementi relativi agli ammontari dovuti a titolo di rimborso di capitale ed interessi dei mutui degli Enti Locali di cui all'articolo 23 (Rimborso delle rate dei mutui pregressi), che segue.
- 4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) e da tutte le norme vigenti, l'Autorità d'Ambito, su richiesta del Gestore, procederà alla Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito e/o del Piano Stralcio Triennale Preventivo e/o della Tariffa entro 120 giorni dalla notifica da parte del Gestore del verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma 3, qualora il Gestore dimostri dettagliatamente che da tali eventi si determinerà necessariamente uno scostamento dall'Equilibrio Economico e Finanziario.
- 5) Le conseguenti modifiche tariffarie dovranno comunque rispettare il Metodo Normalizzato.
- 6) Resta inteso che in ogni caso sarà escluso l'intervento finalizzato a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario, qualora l'evento di cui al comma 3 sia imputabile al Gestore ovvero qualora l'Equilibrio Economico e Finanziario sarebbe stato altrimenti preservato ove il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un diligente operatore di settore avrebbe assunto nella medesima situazione.

Art.21 Stati di avanzamento e aggiornamenti del Piano Stralcio Triennale Preventivo e monitoraggio semestrale degli investimenti

- 1) Gli aggiornamenti di cui al presente articolo sono costituiti da modifiche al Piano Stralcio Triennale Preventivo che provocano una modifica degli obiettivi contenuti nello stesso ma non comportano una variazione della Tariffa. Qualora invece la modifica al Programma degli Interventi e/o al Piano Economico-Finanziario e, conseguentemente, al Piano Stralcio Triennale Preventivo, provochi una variazione tariffaria, si darà luogo ad una Revisione Ordinaria o Straordinaria del Piano d'Ambito nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) e secondo quanto previsto al successivo articolo 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito).
- 2) Entro **i primi due mesi di ognuno dei due anni** successivi a quello di approvazione del Piano Stralcio Triennale il Gestore presenta all'Autorità d'Ambito il rapporto sullo stato di avanzamento

del Piano Stralcio Triennale Preventivo. Ogni terzo anno successivo all'approvazione del Piano Stralcio Triennale il Gestore presenterà il Piano Stralcio Triennale Consuntivo di cui al successivo articolo 22 (Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito) per il triennio appena concluso ed il Piano Stralcio Triennale (di cui al precedente articolo 15) per il triennio successivo. Tale rapporto, prodotto seguendo i criteri individuati nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.5) contiene tutte le informazioni che permettono di valutare in modo chiaro, semplice e oggettivo i risultati ottenuti rispetto a quelli previsti nel Piano Stralcio Triennale Preventivo.

- 3) Unitamente al rapporto di cui al precedente comma, il Gestore presenta la proposta di aggiornamento del Piano Stralcio Triennale Preventivo (eventualmente coincidente con lo stesso) finalizzate a far fronte a criticità non note al momento dell'approvazione del Piano Stralcio Triennale e/o ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, ridurre i costi di gestione complessivi e/o migliorare i Livelli del Servizio.
- 4) L'Autorità d'Ambito approva eventuali aggiornamenti in sede di revisione annuale della Tariffa di cui al comma 6 del precedente articolo 17 (Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio), riservandosi il diritto di variare il Programma degli Interventi e, conseguentemente il Piano Stralcio Triennale Preventivo, per adeguare il Servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei Livelli del Servizio in atto. In tal caso, l'Autorità d'Ambito comunica al Gestore gli aggiornamenti ed indica al Gestore i tempi entro i quali le modifiche devono essere attuate.
- 5) Al fine di tenere sotto controllo lo stato di avanzamento degli interventi, il Gestore trasmetterà all'Autorità d'Ambito entro il mese di settembre di ogni anno le schede di monitoraggio degli interventi di cui al Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.6)

Art.22 Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito

- 1) Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), la prima Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito avrà luogo entro il 30 novembre 2010 e le seguenti si realizzeranno con cadenza triennale entro il 30 novembre di ciascun primo anno del triennio successivo.
- 2) Le Revisioni saranno condotte con le modalità definite nel presente articolo e nel Disciplinare Tecnico, e comunque nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) scostamenti, da quanto previsto del Piano d'Ambito, con effetti negativi sull'Equilibrio Economico-Finanziario saranno compensati variando, tra gli altri ed in ordine di priorità indicativo:
 - i) Programma degli Investimenti.
 - ii) Tariffa in funzione di:
 - (1) Costi Effettivi;
 - (2) Investimenti (e quindi Ammortamenti e remunerazione del capitale investito) effettivi;

iii) Flussi di cassa in funzione di:

- (1) percentuale massima di utili destinabili a distribuzione di dividendi;
- (2) tempi e modalità di rimborso dei mutui agli Enti Locali ed alle loro società patrimoniali;
- (3) ammontari, tempi e modalità di finanziamento dei progetti di riassetto idrogeologico dei territori delle Comunità Montane;
- (4) ammontari, tempi e modalità di finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale;

b) scostamenti, da quanto previsto del Piano d'Ambito, con effetti positivi sull'Equilibrio Economico-Finanziario saranno compensate:

- i) lasciando al Gestore la possibilità di incamerare i maggiori profitti nell'ultimo triennio consuntivato;
- ii) rivedendo il Piano d'Ambito, per il rimanente periodo di concessione, modificando, tra l'altro, ed in ordine di priorità indicativo:

- (1) la vita media dei finanziamenti attraverso il rimborso anticipato degli stessi in accordo e secondo le modalità previste dai Contratti di Finanziamento, al fine di estinguere più rapidamente i debiti riducendo gli oneri finanziari complessivi (rispetto all'intero arco di durata della Convenzione);
- (2) il cronoprogramma degli investimenti, accelerando la realizzazione degli interventi di carattere non periodico e/o routinario;
- (3) la Tariffa, diminuendola al ribasso;
- (4) la percentuale di utili disponibile per la distribuzione di dividendi ai soci.

3) A tal fine entro il 30 giugno di ogni anno in cui si procede alle revisioni di cui al presente articolo, il Gestore presenta il Piano Stralcio Triennale Consuntivo al fine di permettere all'Autorità d'Ambito di valutare in modo semplice, chiaro ed oggettivo i risultati raggiunti rispetto a quelli previsti nel Piano Stralcio Triennale Preventivo. Le modalità di predisposizione del Piano Stralcio Triennale Consuntivo sono definite nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.7).

4) In sede di Revisione Ordinaria della Tariffa, l'Autorità d'Ambito verificherà in particolare:

- a) l'esatto importo della spesa per gli investimenti sostenuta per il raggiungimento di ogni singolo intervento e l'esatto importo del totale del capitale investito;
- b) il raggiungimento degli Obiettivi di Investimento;
- c) il raggiungimento degli Standard di Qualità;

- d) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione ai sensi dell'articolo 52 (Penalità);
 - e) l'entità dei volumi fatturati nel triennio;
 - f) l'esatto importo dei Ricavi conseguiti nel triennio;
 - g) l'esatto importo dei Costi Operativi Effettivi sostenuti nel triennio;
 - h) tassi di ammortamento utilizzati per il calcolo delle componenti di ammortamento e remunerazione del capitale investito;
 - i) entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in Corso esistenti alla fine del triennio.
- 5) A seguito della verifica dell'effettivo capitale investito ogni anno nei cespiti attinenti al Servizio di cui al comma 4 lett. a) che precede, come risultante dal Libro Cespiti Informatizzato, l'Autorità d'Ambito procede al riallineamento del capitale investito. Ciò comporterà variazioni alle Tariffe degli anni successivi e potrebbe determinare variazioni permanenti sui limiti di incremento della Tariffa nei successivi anni. A tali variazioni si procede rideterminando le Componenti della Tariffa relative all'ammortamento ed alla remunerazione del capitale investito nel limite massimo della spesa per investimenti prevista dal Piano d'Ambito incluse le Immobilizzazioni in Corso risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio, per le quali si procederà secondo quanto previsto al comma 14 che segue. Il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa tariffaria in merito ai maggiori investimenti effettuati, ove gli stessi non siano stati effettuati in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente articolo 21 (Stati di avanzamento e aggiornamenti del Piano Stralcio Triennale Preventivo e monitoraggio semestrale degli investimenti). Ai fini del riallineamento del capitale di cui al presente comma si farà riferimento ai beni contenuti nel Libro Cespiti Informatizzato ed attinenti il Servizio, al netto dei contributi erogati a fondo perduto, in conto capitale e in conto interessi, da soggetti pubblici e/o privati e dei ribassi d'asta, come risultante dal Disciplinare Tecnico (parte 4, capitolo 2).
 - 6) A seguito della verifica dell'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di investimento di cui al comma 4 lett. b) che precede, l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione, limitatamente al triennio successivo, delle penalizzazioni di cui all'articolo 52 (Penalità).
 - 7) A seguito della verifica dell'effettivo raggiungimento degli Standard di Qualità di cui al comma 4 lett. c) che precede, l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione, limitatamente al triennio successivo, delle penalizzazioni di cui all'articolo 52 (Penalità).
 - 8) A seguito della verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2 lett. d) che precede, l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione, limitatamente al triennio successivo, delle penalizzazioni di cui all'articolo 52 (Penalità).
 - 9) A seguito della verifica sui Volumi di cui al comma 4, lettera e) che precede, qualora risulti nel triennio precedente uno scostamento medio annuo di oltre lo 0,5% dei volumi fatturati rispetto a quelli pianificati, l'Autorità d'Ambito adegua la previsione dei volumi fatturati ai fini tariffari e determina le conseguenti modifiche alla Tariffa intervenendo, qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto del limite di incremento previsti dalla normativa in vigore, sulle altre Componenti della Tariffa e/o del Piano d'Ambito, ivi inclusi il programma degli interventi ed il Piano economico-

finanziario, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) .

10) A seguito della verifica sui Ricavi di cui al comma 4, lettera (f) che precede, l'Autorità d'Ambito procede entro i 6 mesi successivi, su iniziativa diretta o su richiesta del Gestore, al Conguaglio dei minori o maggiori Ricavi rispetto a quelli previsti nel Piano d'Ambito qualora:

- a) l'ammontare complessivo dei Ricavi nel triennio oggetto della Revisione Ordinaria della Tariffa si discosti per oltre lo 0,5% rispetto ai ricavi previsti dal Piano d'Ambito per il medesimo periodo;
- b) i Ricavi nell'anno solare precedente si discostino per oltre il 2% rispetto ai ricavi previsti dal Piano d'Ambito per il medesimo periodo;
- c) si verifichi, la mancata corrispondenza tra gli incassi effettivi e gli incassi previsti per il medesimo periodo, su richiesta del Gestore; il conguaglio verrà deliberato dall'Autorità d'Ambito entro 90 giorni dalla richiesta del Gestore, in seguito all'approvazione del bilancio in cui tale mancato Incasso viene iscritto come perdita su crediti relativi al Servizio e dovrà essere recuperato entro il triennio successivo; resta inteso che il Gestore applicherà con il massimo impegno le procedure di recupero del credito e pertanto il recupero per mancato Incasso sarà consentito dall'Autorità d'Ambito fino ad un massimo del 2% annuo.

Su iniziativa dell'Autorità d'Ambito o su proposta del Gestore qualora, in virtù dell'applicazione di un Conguaglio, non si raggiunga o si superi il risultato atteso di recupero o restituzione dei Ricavi fino od oltre i limiti ivi riportati, si procederà ai necessari ulteriori conguagli.

Le modalità di effettuazione del conguaglio di cui al presente comma saranno definite dall'Autorità d'Ambito, d'accordo con il Gestore, in un atto successivo.

11) A seguito della verifica sui Costi Operativi di cui al comma 4, lettera g) che precede, tenuto conto che il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del Servizio, anche mediante gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito, e che tale miglioramento è stato considerato nella determinazione della Tariffa, l'Autorità d'Ambito, ridetermina i Costi Operativi (con l'esclusione del rimborso delle rate dei mutui di cui al successivo articolo 23 per gli anni successivi alla Revisione, nei seguenti casi:

- a) qualora i Costi Operativi Effettivi risultino differenti dai Costi Operativi, l'Autorità d'Ambito procede alla conseguente modifica della Tariffa e del limite di prezzo k modificando per tutto l'arco residuo dell'affidamento i Costi Operativi. A tal fine si procederà come segue:
 - i) si determina la differenza tra Costi Operativi Effettivi sostenuti nel triennio precedente e Costi Operativi, questi ultimi dedotti della quota di recupero dell'efficienza individuata per ogni anno nel Piano d'Ambito (allegato 10 Conto Economico) e capitalizzati al momento della Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito con i tassi di inflazione effettiva relativi a ciascun anno, ad eccezione del costo del personale al quale si applicherà il tasso di inflazione programmata;
 - ii) ove la differenza così determinata risultasse negativa, se ne cambia il segno, si divide tale importo per tre e del risultato così ottenuto se ne determina il 50%; in caso contrario l'importo sarà posto pari a zero, ovvero resta inteso che il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa relativamente alla Componente della Tariffa di copertura dei Costi Operativi Effettivi nel caso in cui gli stessi risultassero superiori ai Costi Operativi previsti dal Piano d'Ambito;
 - iii) si sottrae il predetto importo ai Costi Operativi per il primo anno del nuovo triennio anch'essi capitalizzati alla data di fine del triennio oggetto della Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito utilizzando i tassi di inflazione effettiva ad eccezione del costo del personale per il quale si utilizzerà il tasso di inflazione programmata;

- iv) dal suddetto valore si riparte poi con il recupero di efficienza secondo quanto previsto dal Metodo Normalizzato, aggiornando con tali risultati i Costi Operativi.
- b) su richiesta del Gestore, o per iniziativa dell'Autorità d'Ambito, quest'ultima si riserva di determinare ulteriori variazioni dei Costi Operativi riconosciuti in Tariffa, oltre a quelli contrattualmente stabiliti ed a quelli descritti al punto precedente, permanenti o temporanei, a seguito anche di modifiche al Modello Gestionale, purché tale variazione sia condivisa con il Gestore ed a condizione del mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario di cui al precedente articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) e del rispetto del limite di prezzo k di cui al Metodo Normalizzato.
- 12) [Entro il 31 dicembre 2007 l'Autorità d'Ambito emana un apposito documento relativo al controllo dei costi sugli scambi fra società operanti ai sensi dell'articolo 2359 c.c., che diverrà parte integrante della presente Convenzione.]
- 13) A seguito della verifica sui Tassi di ammortamento di cui al comma 4, lettera h) che precede, qualora risulti che il Gestore applichi tassi di ammortamento diversi da quelli ipotizzati nel Piano d'Ambito e nei Pian Stralcio Triennali Preventivi, l'Autorità d'Ambito rideterminerà, utilizzando le aliquote di ammortamento effettivamente applicate, le Componenti della Tariffa relative all'ammortamento ed alla remunerazione del capitale investito per gli investimenti previsti negli anni successivi intervenendo, qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto del limite di incremento tariffari previsti dalla normativa vigente, sulle altre Componenti della Tariffa. L'Autorità d'Ambito procederà altresì ad aggiornare i valori delle spese per investimento contenute nel Programma degli Interventi ai valori correnti fino all'anno precedente alla Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito ed inclusivi dell'inflazione programmata per l'anno in corso.
- 14) Al fine di permettere la verifica sull'entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in Corso di cui al comma 4, lettera i), le Immobilizzazioni in Corso saranno iscritte nel Database Libro dei Cespiti singolarmente. Il Piano di Entrata in Esercizio dovrà prevederne l'entrata in funzionamento entro il triennio successivo, pena il non riconoscimento di dette immobilizzazioni nel triennio successivo alla Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito. Qualora dette immobilizzazioni non siano entrate in esercizio nell'arco del successivo triennio, non saranno più riconosciute nelle successive Revisioni Ordinarie della Tariffa, fino alla data di effettiva entrata in esercizio. Qualora, per cause non dipendenti da dolo o colpa del Gestore, si preveda il ritardato funzionamento di un'opera, il Gestore potrà presentare le relative varianti al Piano di Entrata in Esercizio, senza che ciò comporti la perdita del riconoscimento dell'immobilizzazione come prevista al paragrafo successivo. Sulle Immobilizzazioni in Corso verrà riconosciuta la sola remunerazione del capitale fino alla data in cui si ipotizza l'entrata in esercizio, quindi sarà riconosciuta anche la quota di ammortamento e la conseguente remunerazione del capitale. La mancata presentazione del Piano di Prevista Entrata in Esercizio di cui al primo paragrafo del presente comma comporta il mancato riconoscimento di dette Immobilizzazioni in Corso in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa.
- 15) Anche su iniziativa del Gestore, l'Autorità d'Ambito potrà in qualsiasi momento apportare modifiche al Sistema di articolazione tariffaria in modo da prevedere, per l'anno in corso e per quelli successivi, una Tariffa reale media uguale a quella contrattualmente stabilita e modificata ai sensi della presente Convenzione.
- 16) Resta inteso che nessun incremento della Tariffa o altro intervento a favore del Gestore sarà effettuato qualora la riduzione dei Ricavi, dei Volumi o l'incremento dei Costi Operativi Effettivi o la variazione dei tassi di ammortamento sia imputabile a dolo o colpa grave del Gestore o se tali tali

scostamenti potevano essere evitati o altrimenti rimediati se il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un imprenditore diligente avrebbe assunto nella medesima situazione.

Art.23 Rimborso delle rate dei mutui pregressi

- 1) Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi della normativa vigente e della Convenzione, il Gestore è tenuto a rimborsare agli Enti Locali ed alle loro società patrimoniali titolari dei mutui relativi al servizio idrico integrato le rate dei mutui comprensive di capitale e interesse. Le modalità di rimborso dei suddetti mutui saranno definite dall'Autorità d'Ambito, concordemente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario. Salvo diverso accordo fra il Gestore e l'Autorità d'Ambito il rimborso sarà versato dal Gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) il 60 % entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce il rimborso;
 - b) il 40 % entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso.
- 2) Si dà atto che il rimborso delle rate dei mutui di cui al precedente comma 1 parte dalle rate in ammortamento nel 2007, il 60% delle quali sarà rimborsato entro il 31 dicembre 2007 ed il rimanente 40% entro il 31 marzo 2008.

TITOLO IV – OBBLIGHI DEL GESTORE

Art.24 Obbligo di rispetto e registrazione informatizzata dei Livelli di Servizio

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, nello svolgimento del Servizio il Gestore è tenuto al rispetto della Convenzione, del Disciplinare tecnico, del Piano d'Ambito, dei Piano Stralcio Triennali, degli aggiornamenti e delle integrazioni degli stessi, della Carta del Servizio Idrico Integrato, del Regolamento di fornitura, di tutte le vigenti disposizioni normative ed amministrative applicabili; in particolare, per quanto concerne i criteri per la gestione del Servizio si applicano - ove non modificate e/o integrate dalla Convenzione, dal Disciplinare, dalla Carta del Servizio Idrico Integrato o da sopravvenute disposizioni - le norme del D.P.C.M. 4.3.1996.
- 2) Il Gestore si impegna ad implementare sistemi informatizzati di gestione delle processi aziendali che permettano la tracciabilità delle prestazioni erogate agli Utenti e la registrazione delle variabili soggette a standard, obiettivi o altri requisiti di cui alla presente Convenzione ai fini della periodica verifica del grado di rispetto degli impegni presi.

Art.25 Realizzazione del programma degli interventi

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore accetta e si obbliga a dare piena attuazione al Piano d'Ambito ed ai Piano Stralcio Triennale Preventivi dall'Autorità d'Ambito, come di volta in volta modificati ed aggiornati dall'Autorità d'Ambito medesima ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti, ivi espressamente incluse eventuali prescrizioni delle competenti autorità.
- 2) Il mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile al Gestore comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 52 (Penalità) e, ricorrendone i presupposti, la risoluzione di cui all'articolo 53 (Sanzione risolutiva).
- 3) Fermo quanto precede, in caso di compromissione significativa dell'ambiente o delle risorse idriche, di pericolo per la salute pubblica o di rilevante violazione dei Livelli del Servizio, l'Autorità d'Ambito -previa diffida al Gestore- può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi necessari, a spese del Gestore.
- 4) Le opere saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.
- 5) La progettazione, preliminare definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore e i professionisti verranno scelti nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti di servizi.
- 6) Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'Ambito copia dei progetti esecutivi e dei certificati di collaudo.
- 7) Il Gestore presenterà semestralmente all'Autorità d'Ambito le schede di monitoraggio degli interventi con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.6).

- 8) Il Gestore, a meno di diversa accordo con l'Autorità d'Ambito e/o gli Enti Locali, è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito; la mancata osservanza di questo obbligo può costituire causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 53 (Sanzione risolutiva) della Convenzione.
- 9) Il Gestore è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".
- 10) Il Gestore si obbliga a realizzare gli investimenti finanziati in toto o in parte con contributi pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione degli stessi.
- 11) Le opere che eventualmente fossero richieste dai Comuni al Gestore a riguardo di infrastrutture del servizio idrico integrato, ma non legate o strettamente necessarie alla funzionalità di erogazione del medesimo, saranno poste a carico dei Comuni medesimi ed esulano dal contesto del programma di cui al presente articolo.

Art.26 Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito

- 1) Alla scadenza naturale o anticipata, per qualsiasi ragione, della Convenzione il Gestore consegnerà senza indugio e non appena ciò richiesto al Gestore Subentrante le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del Servizio, comprese quelle opere ed impianti realizzate direttamente dal Gestore, nonché le opere, le reti, gli impianti e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari), di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato d'uso e di funzionamento previo pagamento dell'Indennità di cui all'articolo 49 (Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza) ovvero, a seconda del caso, all'articolo 50 (Revoca e Recesso), che seguono.
- 2) La valutazione di tutti i beni realizzati/finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, è effettuata secondo le modalità di cui al successivo articolo 49 (Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza).

Art.27 Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura

- 1) Il Gestore si impegna a rispettare gli Standard di Qualità e le modalità operative delineati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di Fornitura approvati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore si impegna a fare propria, integrare con i propri dati (indirizzi, numeri di telefono, ecc.) e le specifiche tecniche mancanti (disegni allacciamento, materiali, ecc.), stampare e rendere disponibile Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura presso i propri sportelli e sul proprio sito internet, entro 3 mesi dalla stipula della Convenzione.
- 3) Nella Carta del Servizio Idrico Integrato sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli minimi di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, le informazioni all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il monitoraggio della qualità del Servizio.

- 4) Il Regolamento di Fornitura disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell'A.T.O. n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", nel rispetto della vigente legislazione in materia, della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. In particolare sono oggetto del Regolamento di Fornitura:
 - a) le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
 - b) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
 - c) le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - d) il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
 - e) il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - f) la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio
- 5) La Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento di Fornitura potranno essere periodicamente revisionati e/o aggiornati, su indicazione dell'Autorità d'Ambito e/o proposta del Gestore, per adeguarli all'innalzamento dei livelli di Servizio previsti nel Piano d'Ambito e nei Piani Stralcio Triennali.
- 6) Le modifiche alla Carta ed al Regolamento di Fornitura aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di accordo tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore come previsto all'articolo 43 (Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito) della Convenzione.
- 7) Il Gestore si impegna a partecipare con l'Autorità d'Ambito alla consultazione con le Associazioni dei Consumatori allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del Servizio ed al rispetto dei diritti – obblighi derivanti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di Fornitura.
- 8) L'inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di Fornitura, vale inadempimento del servizio e, ferme restando le penalità previste con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 9) Il Gestore si impegna a tracciare il livello di qualità delle prestazioni erogate, riferendo all'Autorità d'Ambito i risultati e le relative procedure.

Art.28 Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni

- 1) I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dal Regolamento di fornitura e dalla Carta del servizio. Il Gestore assicura l'informazione agli Utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, concordando in tale senso le relative modalità e contenuti con l'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore è tenuto verso i cittadini all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il Servizio stabiliti dagli articoli 23 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché dall'articolo 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195; si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento del Servizio, Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione relativa alle condizioni e modalità di erogazione del Servizio, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata, nonché al rispetto della disciplina tecnica e giuridica vigente. Analogo servizio dovrà essere garantito anche per via informatica.

- 3) Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio da parte degli Utenti, mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l'Autorità d'Ambito ed il Comune interessato.
- 4) Il Gestore si impegna a collaborare con l'Autorità d'Ambito al fine di predisporre ed implementare gli strumenti necessari a rilevare periodicamente e/o continuativamente il grado di soddisfazione degli Utenti. Il Gestore si impegna altresì a sviluppare specifici programmi di miglioramento tecnico-organizzativo sulla base dei risultati delle rilevazioni stesse.

Art.29 Qualità delle acque

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del Servizio secondo i livelli previsti dalla normativa vigente, dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Fornitura.
- 2) Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio alla consegna all'Utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.
- 3) In caso di emergenza idrica, ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione all'Utenza, all'Autorità d'Ambito ed ai Sindaci dei Comuni interessati e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente.
- 4) Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) rendere facilmente riconoscibile all'Utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
 - b) garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
 - c) rendere noto agli Utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
 - d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
 - e) è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.
- 5) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi

ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori certificati da Ente indipendente per l'analisi ed il controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti.

- 6) Nel caso in cui il Gestore, per assicurare l'approvvigionamento idrico destinato per l'erogazione del servizio di acquedotto, provveda ad acquistare acqua da soggetti terzi, il Gestore si obbliga a:
 - a) verificare a mezzo dei propri sistemi di controllo l'idoneità della risorsa idrica acquistata assumendo ogni responsabilità in merito a detta idoneità;
 - b) far in modo che le attività di controllo e di prevenzione in merito all'idoneità della risorsa idrica acquistata siano coordinate con quelle effettuate dal soggetto terzo fornitore.

Art.30 Riutilizzo delle acque reflue

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia.
- 3) Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, con la periodicità che verrà richiesta dalla medesima, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di recepimento.

Art.31 Risparmio idrico

- 1) Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore, fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche derivanti dalle vigenti normative in vigore.

Art.32 Utilizzo fluenze di acqua pubblica

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme, di volta in volta, vigenti in materia concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
- 2) Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775, e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale dovrà provvedere ad inoltrare alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti le istanze di subingresso alla titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica.
- 3) L'Autorità d'Ambito - mediante la Convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a) a trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e/o della fognatura in gestione;
 - b) a svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.
- 4) Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità d'Ambito, salvo il caso in cui tali danni, carenze, oneri siano attribuibili a dolo o colpa dell'Autorità d'Ambito e/o degli Enti Locali (Comuni, Consorzi, Aziende) e/o altri gestori.

Art.33 Controlli da parte dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali

- 1) Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità d'Ambito, del corretto esercizio del Servizio, secondo le modalità di cui al successivo titolo VI.

Art.34 Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio

- 1) Il Gestore si impegna a comunicare, tutti i dati richiesti dall'Autorità d'Ambito, dall'Osservatorio dei servizi idrici e dalle altre Autorità d'Ambito regionali e/o statali.
- 2) Il Gestore deve comunicare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consolidato consuntivo delle gestione del servizio realizzato direttamente e tramite società controllate nell'esercizio precedente.
- 3) Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità d'Ambito di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione e dell'allegato Disciplinare Tecnico. In particolare il Gestore deve trasmettere all'Autorità d'Ambito:
 - a) entro il 30 giugno del 2010 e così successivamente ogni 3 anni, il Piano Stralcio Triennale Preventivo per il triennio successivo (nel 2010 sarà quindi il preliminare relativo al periodo 2010-2012) ed il Piano Stralcio Triennale Consuntivo relativo al precedente triennio (nel 2010 sarà quindi il consuntivo relativo al periodo 2007-2009), predisposti secondo le modalità individuati nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezioni 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.7);
 - b) entro il secondo mese di ogni anno a partire dal 2008 e così in ogni anno in cui non si applicano le previsioni di cui alla precedente lettera a), il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano Stralcio Triennale Preventivo, predisposto secondo le modalità individuate nel Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.5);
 - c) entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2007, le schede di monitoraggio semestrale degli interventi con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico (parte 3, sezione 4.2.6);
 - d) il Codice Etico ed il Modello Organizzativo sviluppato ai sensi del D.Lgs 231/2001 entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - e) il Manuale della Qualità sviluppato per l'intero campo di attività del Gestore e delle SOT secondo la norma ISO 9001:2000 entro il mese di febbraio 2008;
 - f) la certificazione di qualità ISO 9001:2000 (o successive revisioni) rilasciata da istituto accreditato entro 2 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - g) il Manuale di Gestione Ambientale degli impianti di depurazione sviluppato secondo la norma ISO 14001:2004 e/o EMAS entro il mese di febbraio 2009;
 - h) la certificazione ambientale ISO 14001:2004 (o successive revisioni) e/o EMAS rilasciata da Ente accreditato entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - i) il Manuale di Gestione della Sicurezza negli impianti e nei cantieri sviluppato secondo la norma OHSAS 18001 entro il mese di febbraio 2010

- j) la certificazione di sicurezza OHSAS 18001 rilasciata da Ente accreditato entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - k) il Piano di prevenzione delle emergenze idriche, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.5), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - l) il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.6), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - m) il Piano di Emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.7), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione
 - n) il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.8), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - o) il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.9), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - p) il Piano di ridefinizione e gestione delle Aree di Salvaguardia, di cui al Disciplinare Tecnico (parte 2, sezione 2.10), entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
- 4) Ritardi o omissioni nella presentazione delle suddette informazioni comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 52 (Penalità) della presente Convenzione.

Art.35 Adeguamento a provvedimenti di terzi

Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto ad adeguarsi:

- 1) ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli Utenti, dai competenti organi, sia regionali che centrali dello Stato;
- 2) agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dalle amministrazioni competenti;
- 3) ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono allo Stato ed alla Regione in materia di svolgimento del Servizio.

Art.36 Certificazione del Bilancio

- 1) Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore si obbliga a trasmettere agli Uffici dell'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio, quello delle società controllate ed il bilancio consolidato.
- 2) Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato del Gestore devono essere certificati da società all'uopo abilitate.
- 3) Per permettere la verifica della corretta applicazione della Tariffa e sue eventuali Revisioni Ordinarie o Straordinarie, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario per la gestione del Servizio oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi.
- 4) Il conto economico è redatto in forma riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre il Gestore si impegna con la sottoscrizione del presente atto ad

osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere impartite dall'Autorità d'Ambito.

Art.37 Canoni per le utenze di acqua pubblica

- 1) Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'articolo 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità d'Ambito tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della Tariffa.

Art.38 Contributo all'Autorità d'Ambito

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto a versare per l'anno 2010 all'Autorità d'Ambito un contributo a parziale copertura dei costi per il suo funzionamento ai sensi del primo comma dell'art.154 de D.Lgs.152/2006 pari ad Euro [183.738,00]. Il pagamento, dovrà avvenire in quattro rate trimestrali, a partire dal 15 gennaio 2010 con eventuale conguaglio delle prime due rate versate, da effettuare in occasione della terza rata. Per l'anno 2011 e per gli anni a seguire, il contributo per costi di funzionamento di cui al presente articolo, se dovuto, verrà determinato in conformità con le norme vigenti.
- 2) Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa.

Art.39 Contributo alle Comunità Montane

- 1) Il Gestore è tenuto a versare all'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno, il contributo destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il contributo ammonterà alla somma in Euro corrispondente alla percentuale, specificatamente prevista dal Piano d'Ambito, dei ricavi tariffari dell'anno precedente. Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito. Le modalità di corresponsione del suddetto contributo saranno definite dall'Autorità d'Ambito concordamente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e in modo tale da garantire il rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
- 2) Le modalità di erogazione da parte dell'Autorità d'Ambito delle quote annuali alle rispettive Comunità Montane sono fissate dall'Autorità d'Ambito anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 22/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.
- 3) Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa.

Art.40 Contributo di cooperazione internazionale

- 1) Il Gestore è tenuto a versare all'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno il contributo destinato alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale. Il contributo ammonterà alla somma in Euro corrispondente alla percentuale, specificatamente prevista dal Piano d'Ambito, dei ricavi tariffari dell'anno precedente. Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito. Le modalità di corresponsione del suddetto contributo

saranno definite dall'Autorità d'Ambito concordamente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e in modo tale da garantire il rispetto dell'Equilibrio Economico e Finanziario.

- 2) Le modalità di utilizzo da parte dell'Autorità d'Ambito di tale contributo saranno approvate con specifico provvedimento dell'Autorità d'Ambito.
- 3) Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa.

TITOLO V – IMPEGNI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI E AUTONOMIA DEL GESTORE

Art.41 Attività di supporto dell'Autorità d'Ambito

- 1) Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al Servizio previsti nel Piano d'Ambito, dovrà essere rilasciato al Gestore o comunque effettuato dall'autorità competente sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione del Servizio e degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.
- 2) L'Autorità d'Ambito ed il Gestore valuteranno d'intesa con gli Enti Locali interessati le procedure da attuare per eventuali espropri richiesti per l'esecuzione di opere di competenza del Gestore, ferma l'esclusiva responsabilità dei relativi costi in capo al Gestore.
- 3) Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza, si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

Art.42 Strade e beni di proprietà degli Enti locali

- 1) I Comuni dell'ATO 1 si impegnano ad autorizzare il Gestore, per gli effetti della Convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio oggetto dell'affidamento medesimo o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.
- 2) Ai sensi del Disciplinare Tecnico, il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità ai regolamenti del Comune interessato arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori effettuati.
- 3) Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'Ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del Servizio Idrico Integrato senza l'autorizzazione del Gestore.

Art.43 Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito

- 1) L'Autorità d'Ambito riconosce al Gestore piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servizio e di quanto oggetto della Convenzione. Tale autonomia si realizza, in particolare, nell'adozione di norme e prescrizioni riguardanti l'accettabilità e il controllo dei reflui, nella definizione di proposte di articolazione tariffaria e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazione del Servizio e alla tutela attiva degli Utenti nel quadro di specifiche linee guida e norme regolamentari approvati dall'Autorità d'Ambito.

- 2) Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modificazione che fossero ritenuti necessari nell'arco di tempo oggetto della Convenzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, prima di essere definitivamente adottati.
- 3) Il Gestore può opporsi agli atti dell'Autorità d'Ambito quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
- 4) Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'Ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
- 5) Nel caso i sopracitati oneri abbiano riflessi oggettivi sul Piano Finanziario, valgono i principi fissati nell'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 6) L'opposizione, di cui al comma terzo, che precede, presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'Ambito entro i successivi tre mesi, sarà soggetta, su iniziativa dall'interessato alle procedure di risoluzione delle controversie previste all'articolo 54 (Controversie) dalla Convenzione.

TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

Art.44 Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito

- 1) L'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche su richiesta dei Sindaci degli Enti Locali partecipanti all'Autorità d'Ambito, può procedere ad ispezioni sulla gestione del Servizio ed ad essi si applica l'articolo 43, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) A tal fine l'Autorità d'Ambito, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche ai sensi della normativa vigente.
- 3) L'Autorità d'Ambito può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
- 3) In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
- 4) L'Autorità d'Ambito ha facoltà di accesso e verifica delle infrastrutture idriche, anche in fase di costruzione.
- 5) Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

Art.45 Intervento dell'Autorità d'Ambito

- 1) Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio Idrico Integrato, l'Autorità d'Ambito adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio ivi compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
- 2) Nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora (con copia agli Enti Finanziatori) con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
- 3) Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando all'Autorità d'Ambito entro i termini di cui sopra e nel rispetto della normativa applicabile, la loro intenzione di intervenire e curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità d'Ambito di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorso inutilmente i termini, l'Autorità d'Ambito potrà procedere alla sostituzione provvisoria.

- 4) In ogni caso la sostituzione di cui al presente art. 45, non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 180 (centottanta) giorni. Durante tale periodo di sostituzione il Gestore avrà comunque diritto a percepire la Tariffa.
- 5) [Verificandosi l'evenienza di cui al comma 1 che precede, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità d'Ambito, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dell'autorità d'Ambito medesima].

Art.46 Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali

- 1) Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, la Regione e le competenti autorità statali eserciteranno i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del Servizio Idrico Integrato non possa essere proseguita.
- 2) Nei casi di cui al comma 1 che precede, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui dal comma 2 al comma 4 dell'art. 45 (intervento dell'Autorità d'Ambito) che precede.

TITOLO VII – ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE

Art.47 Divieto di sub-affidamento

- 1) È fatto divieto al Gestore di cedere, concedere, subconcedere, subaffidare, anche parzialmente, il Servizio oggetto della Convenzione, sotto pena della risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore medesimo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di appalti di lavori e servizi.
- 2) In deroga a quanto previsto dal comma 1, potranno costituire oggetto di subaffidamento le attività che, caso per caso, siano previamente valutate come accessorie e di dettaglio dall'Autorità d'Ambito. A tal fine, lo schema di contratto di sub-affidamento dovrà essere presentato all'Autorità d'Ambito dal Gestore con congruo preavviso, e la stipulazione del contratto medesimo non potrà avvenire prima dell'approvazione scritta da parte dell'Autorità d'Ambito.
- 3) Le parti si danno atto che quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 (Affidamento del Servizio) non costituisce sub-affidamento ai sensi del presente articolo.

Art.48 Continuità dopo la scadenza

- 1) Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, l'Autorità d'Ambito avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la Convenzione dopo la scadenza sia essa naturale o anticipata, con preavviso di almeno 90 giorni, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire per il predetto periodo la sola Gestione Ordinaria del Servizio.
- 2) Con l'accordo del Gestore tale periodo potrà essere prolungato di un ulteriore anno.
- 3) Nel periodo di prolungamento di cui ai precedenti commi, il Gestore continuerà la gestione del Servizio percependo la stessa Tariffa applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione rivalutata secondo quanto previsto all'articolo 17 comma 7 (Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio) della Convenzione. Il Gestore non potrà peggiorare i Livelli del Servizio e non avrà l'obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere gli Obiettivi di Qualità dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione purché il livello di investimenti per l'effettuazione degli stessi non superi quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla Convenzione.

Art.49 Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza

- 1) Alla scadenza, naturale o anticipata, della Convenzione, ivi inclusi, senza limitazione i casi di risoluzione della stessa ai sensi del successivo articolo 53 (Sanzione risolutiva) così come il caso di revoca e recesso ai sensi del successivo articolo 50 (Revoca e Recesso), tutte le opere, le reti, gli impianti e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari), affidate inizialmente al Gestore quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito, dagli Enti Locali o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite al Gestore subentrante in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi della normativa vigente. Resta inteso che opere, impianti ed attrezzature sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria e/o miglioria seguono la disciplina di cui al successivo comma 2 e per esse il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario

- 2) Il Gestore dovrà altresì restituire al Gestore Subentrante, tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito. La determinazione dell'Indennità è effettuata alla Data di Calcolo dell'Indennità e corrisponde al valore netto contabile delle opere, degli impianti, delle attrezzature e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari), realizzate e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, così come risultanti dal Libro Cespiti Informatizzato e dalle scritture contabili del Gestore. Tale valore è calcolato sulla base dei coefficienti di ammortamento e le modalità individuate nel Disciplinare Tecnico. Tale indennità potrà essere ridotta dall'Autorità d'Ambito fino ad un importo comunque non inferiore ai crediti residui degli Enti Finanziatori qualora l'Autorità d'Ambito non riuscisse, tenuto conto delle condizioni di mercato, ad ottenere dalla gara per l'affidamento del servizio l'intero importo dell'Indennità come sopra calcolata.
- 3) Il valore finale e, dunque, l'Indennità che dovrà essere riconosciuta al Gestore è valutata sulla base dell'aggiornamento più recente del Libro Cespiti Informatizzato e delle scritture contabili del Gestore, salvo la necessità di conguaglio, da verificare dopo che siano stati definitivamente chiusi i libri contabili del Gestore e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante.
- 4) Il conguaglio di cui al comma 3 che precede potrà comprendere:
- a) una componente negativa volta a recuperare gli eventuali ammortamenti che il Gestore non aveva titolo a riscuotere in Tariffa perché già inclusi nel valore dell'Indennità alla Data di Calcolo dell'Indennità;
 - b) una componente positiva volta a riscattare l'eventuale valore residuo delle opere realizzate successivamente alla valutazione di cui al comma 2 che precede;
 - c) una componente negativa volta a recuperare le eventuali penalità contrattuali, fermo restando il limite stabilito all'articolo 52, comma 10 (Penalità), cui non si è potuta dare applicazione precedentemente alla scadenza della Convenzione, sia essa naturale o anticipata;
- 5) In caso di scadenza naturale o anticipata, ivi inclusi i casi di risoluzione, ovvero recesso della Convenzione, il Gestore continuerà, nei modi previsti dall'articolo 48 comma 3 (Continuità dopo la scadenza) che precede, la Gestione Ordinaria del Servizio fino al subentro del Gestore Subentrante come meglio disciplinato nel comma che segue. Il Gestore avrà comunque il diritto di continuare nella Gestione Ordinaria del Servizio fino all'integrale adempimento da parte del Gestore Subentrante e dell'Autorità d'Ambito degli obblighi di cui, rispettivamente, ai seguenti comma 6 e 7.
- 6) Il Gestore Subentrante provvederà al pagamento al Gestore dell'Indennità di cui al comma 2 che precede, al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e, comunque, non oltre la prima tra le seguenti date;
- a) tre mesi dall'affidamento al Gestore Subentrante;
 - b) 12 mesi ovvero 24 mesi in caso di accordo sull'eventuale prolungamento di cui all'articolo 48 comma 2 (Continuità dopo la scadenza) dalla data di scadenza, risoluzione o recesso della Convenzione, fermo restando che l'efficacia di una nuova convenzione con il Gestore Subentrante sarà subordinata all'effettivo pagamento di cui al presente comma.
- Qualora fosse necessario procedere secondo le forme dell'evidenza pubblica, l'Autorità d'Ambito dovrà, a tal fine, bandire una gara per l'affidamento del Servizio, almeno un anno prima della scadenza della presente Convenzione, o in caso di scadenza anticipata, prontamente.

- 7) Alla chiusura dei libri contabili del Gestore, verrà calcolato il conguaglio di cui al comma 3: qualora tale conguaglio risulti a favore del Gestore, il Gestore Subentrante è tenuto a corrispondere quanto dovuto entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento di calcolo. In caso di ritardo di pagamento da parte del Gestore Subentrante l'Autorità d'Ambito si riserva di prelevare le somme spettanti al Gestore dalla fideiussione che il Gestore Subentrante sarà tenuto a consegnare in sede di gara. A tal fine, l'Autorità d'Ambito si impegna a prevedere, nel bando di gara di cui al comma precedente, l'obbligo di fideiussione di importo e forma di gradimento del Gestore. Se il conguaglio risulterà a favore del Gestore Subentrante, il Gestore si impegna a corrispondere quanto percepito in eccesso entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento. L'Autorità d'Ambito, a garanzia del Gestore Subentrante, si riserva di trattenere la fideiussione come previsto all'articolo 51 (Cauzione e sanzioni pecuniarie), fino alla conclusione del procedimento di pagamento del riscatto dei beni.
- 8) L'Autorità d'Ambito farà tutto quanto necessario per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi. A tal fine, l'Autorità d'Ambito si impegna, tra l'altro, a prevedere espressamente nell'eventuale bando di gara ovvero delibera per l'affidamento del Servizio, successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'obbligo del Gestore Subentrante di adempiere a quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero dell'affidamento.
- 9) L'indennità di cui al comma 2 che precede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori ed è indisponibile da parte del Gestore fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
- 10) L'Autorità prende atto ed accetta che troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 19, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed i privilegi di legge in esse previste in favore degli Enti Finanziatori, ivi inclusa la garanzia in solido dell'Autorità d'Ambito e degli enti Locali che ne fanno parte del debito residuo degli Enti Finanziatori fino all'individuazione del Gestore Subentrante

Art.50 Riscatto e Recesso

- 1) Le parti prendono atto che la normativa in ordine al riscatto richiamata nella Convenzione non è più applicabile al caso di specie e pertanto la relativa regolamentazione avverrà procedendo all'applicazione dell'articolo 158 del D.Lgs.163/2006) in materia di revoca per motivi di pubblico interesse. In caso di revoca ai sensi del presente articolo 50 (Revoca e Recesso), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.53 (B) (Risoluzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito) che segue.
- 2) L'Autorità d'Ambito e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi. In caso di recesso ai sensi del presente articolo 50 (Revoca e Recesso), troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 (Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza) che precede.
- 3) Il Gestore rinuncia ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali ad essa aderenti, e si obbliga a tenere indenne la stessa Autorità d'Ambito da ogni pretesa risarcitoria da parte dei propri soci, derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di affidamento di cui alla convenzione ai sensi del presente articolo 50 (Revoca e Recesso).

TITOLO VIII – GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.51 Cauzione e sanzioni pecuniarie

- 1) Entro il 31 dicembre del 2007 il Gestore presta idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve essere idonea a coprire gli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli investimenti dei 5 anni successivi e deve essere emessa per un importo calcolato ai sensi della delibera dell'Autorità d'Ambito n.35 del 21 dicembre 2007.
- 2) Il Gestore si doterà di idonee coperture assicurative (tenute in considerazione le condizioni di mercato di volta in volta applicabili) tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'importo complessivo di premi assicurativi relativi alle polizze assicurative di cui al punto 2 che precede, rivalutato come previsto nelle relative polizze, in qualunque momento durante il periodo di durata della Convenzione, aumentasse di oltre il [20]% rispetto all'importo complessivo dei premi assicurativi indicato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore avrà titolo per richiedere all'Autorità d'Ambito l'attivazione della procedura di riequilibrio di cui all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) della Convenzione.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a cooperare al fine di definire tempestivamente ed al meglio con le relative compagnie assicurative eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante il periodo della Convenzione.

Art.52 Penalità

- 1) In caso di mancato o parziale inadempimento degli obblighi discendenti dalla Convenzione e/o raggiungimento degli Obiettivi di investimento e degli Standard di Qualità individuati nei Piano Stralcio Triennale Preventivi, al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo. L'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi comprese Pubbliche Amministrazioni.
- 2) Modalità di computo ed entità delle penalità saranno definite dall'Autorità d'Ambito, per ogni adempimento discendente dalla Convenzione, per ogni Obiettivo di investimento ed ogni Obiettivo di Qualità individuati nei Piano Stralcio Triennale, in sede di approvazione dei Piano Stralcio Triennale stessi, fatto salvo modificazioni della normativa di settore, nel rispetto dei principi individuati nei successivi commi del presente articolo e purchè la violazione sia sempre riconducibile a dolo o colpa grave del Gestore.
- 3) Il mancato o parziale adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 34 (Comunicazioni dei dati concernenti la gestione del Servizio) comporta una limitazione dei poteri di controllo amministrativo del Servizio in capo all'Autorità d'Ambito e sarà pertanto oggetto di verifica annuale. Le penali saranno pertanto:
 - a) definite in sede di approvazione del Piano Stralcio Triennale prevedendo:

- i) una decurtazione tariffaria per ognuno degli obblighi in esame commisurata alla tipologia di informazione e comunque potendo arrivare il valore complessivo delle penali in esame al massimo all'2% del fatturato previsto per ogni anno;
 - ii) il divieto di distribuire utili ai soci per l'anno in corso, ovvero sino al momento in cui il Gestore non adempia ai predetti obblighi di comunicazione;
 - b) applicate approvando per l'anno in corso un Piano stralcio triennale o suo aggiornamento coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto ii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della presente Convenzione e dell'articolo 8 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture) del suo statuto.
- 4) Il mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi di investimento comporta l'Incasso da parte del Gestore di una quota ingiustificata di Tariffa, essendo la stessa definita a copertura di ammortamenti e remunerazione del capitale investito. Le penali saranno pertanto
- a) definite in sede di approvazione del Piano Stralcio Triennale prevedendo:
 - i) una decurtazione tariffaria stimata in proporzione alle quote di ammortamento (a tal fine si applicherà il coefficiente medio annuo del Piano Stralcio Triennale sul capitale investito previsto nel triennio per gli interventi costituenti gli Obiettivi di investimento, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancato raggiungimento degli Obiettivi di investimento stessi) e remunerazione del capitale investito (a tal fine si applicherà il coefficiente del 7% l'anno sullo stesso capitale investito, ridotto in proporzione della frazione di mancato raggiungimento degli Obiettivi di investimento stessi), percepite in Tariffa nel triennio precedente per il raggiungimento degli Obiettivi di investimento non raggiunti;
 - ii) una ulteriore penalizzazione consistente in un'ulteriore riduzione tariffaria nella misura del 5% della decurtazione di cui al punto i) che precede;
 - iii) una riduzione della quota di utili potenzialmente disponibili per la distribuzione di dividendi in misura pari da ridurre i dividendi previsti nel Piano Finanziario del Gestore del valore dato dalla somma delle decurtazioni di cui ai precedenti punti i) ed ii);
 - b) applicate in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito, approvando un Piano Stralcio Triennale per il triennio successivo coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto iii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della Convenzione e dell'articolo 8 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture) del suo statuto.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi realizzati dagli Enti Locali, compresi gli interventi individuati negli allegati 7 (Interventi in corso) e 8 (Interventi a breve) del Piano d'Ambito, anche nel caso in cui la realizzazione sia completata successivamente alla stipula della Convenzione, in quanto interventi già autorizzati in quella sede e considerati ai fini della definizione della Tariffa.

- 5) Il mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi di Qualità comporta l'Incasso da parte del Gestore di una quota ingiustificata di Tariffa, essendo la stessa definita a copertura dei Costi Operativi necessari per l'attuazione del Piano d'Ambito e dei Piano Stralcio Triennali. Le penali saranno pertanto:
- a) definite in sede di approvazione del Piano Stralcio Triennale prevedendo:
 - i) una decurtazione tariffaria proporzionale ai costi operativi non sostenuti e comunque potendo arrivare il valore complessivo delle penali in esame al massimo all'1% del fatturato previsto per ogni anno;
 - ii) una riduzione della quota di utili potenzialmente disponibili per la distribuzione di dividendi in misura pari da ridurre i dividendi previsti nel Piano Finanziario del Gestore del valore dato dalle decurtazioni di cui al precedente punto i);
 - b) applicate in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa e del Piano d'Ambito, approvando un Piano Stralcio Triennale per il triennio successivo coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto iii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della Convenzione e dell'articolo 8 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture) del suo statuto.
- 6) Oltre alle suddette ipotesi di penalizzazione, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità d'Ambito, in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa, determina l'ulteriore penalizzazione derivante dagli eventi riscontrati.
- 7) Il processo di verifica dell'adempimento degli obblighi discendenti dalla Convenzione e del raggiungimento degli Obiettivi di investimento e degli Standard di Qualità individuati nei Piano Stralcio Triennale Preventivi Approvati è definito nel Disciplinare Tecnico (parte 5). Ulteriori e particolari procedura di verifica potranno essere approvate unitamente ai Piano Stralcio Triennale stessi.
- 8) Le penali di cui al precedente comma 3 sono valutate ed applicate con effetto immediato dall'Autorità d'Ambito in sede di approvazione del Piano Stralcio Triennale e/o suo aggiornamento.
- 9) Le penali di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono contestate dall'Autorità d'Ambito al Gestore per iscritto con copia agli Enti Finanziatori, con indicazione dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio e dell'ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito. L'Autorità d'Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 70 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.
- 10) L'ammontare complessivo triennale delle penali ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore al sei (6%) del valore medio annuo del fatturato realizzato nel triennio. Le penalità calcolate, anche se non applicate, non dovranno superare, complessivamente nei 3 anni, il 15% del valore del fatturato medio annuo (calcolato sui medesimi 3 anni), pena la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 53, parte A (Sanzione risolutiva), che segue.

Art.53 Sanzione risolutoria

A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

- 1) Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1353 c.c., in caso di scioglimento del Gestore.
- 2) Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità – quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico ed in particolare quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio in violazione dell'articolo 47 (Divieto di sub-affidamento) della Convenzione, nonché l'interruzione generale del Servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
- 3) Fermo restando quanto sopra, l'Autorità d'Ambito, nei seguenti casi:
 - a) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b) gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 52 (Penalità) della Convenzione;
 - c) superamento del tetto di penalità triennale di cui all'articolo 52 comma 10 (Penalità), potrà risolvere la Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 C.C. .
- 4) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 34 (Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio) della Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'articolo 52 (Penalità) della Convenzione, l'Autorità procederà ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore con copia agli Enti Finanziatori, per una durata in ogni caso non inferiore a 45 giorni.
- 5) Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando l'Autorità d'Ambito entro i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della Autorità d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 5, l'Autorità potrà risolvere la presente Convenzione.
- 6) L'Autorità si rivarrà prioritariamente sulla cauzione di cui all'articolo 51 (Cauzione e sanzioni pecuniarie) che precede al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente articolo 53 (Sanzione risolutiva) .

B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

- 1) Qualora l'Autorità d'Ambito si renda inadempiente agli obblighi di cui alla Convenzione il Gestore avrà diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 C.C. previa formale diffida ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. In ogni caso il Gestore:

- a) proseguirà la gestione del Servizio fino a quando il Gestore Subentrante assumano la gestione del Servizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 (Continuità dopo la scadenza); e
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 158 (*Risoluzione*) del D.Lgs. 163 del 2006, restituirà le opere e gli impianti esistenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante, della Indennità ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 49 (Riconsegna delle opere e indennità alla scadenza), fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.

Art.54 Controversie

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, in dipendenza della Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la Convenzione, ed obbliga il Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio ai sensi della Convenzione e di quanto di seguito previsto: in caso di controversia il Gestore avrà diritto a sospendere l'esecuzione di quota parte degli investimenti cui è annualmente tenuto, in misura corrispondente al valore della controversia instaurata e fino alla conclusione della stessa.
- 2) Relativamente alle controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla validità, efficacia, esecuzione od interpretazione della Convenzione, qualunque controversia sarà demandata alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, secondo le modalità riportate nei commi successivi.
- 3) Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati o, in difetto, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Novara. Il primo arbitro sarà nominato dalla parte più diligente, che dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R all'altra parte, con invito a fare altrettanto. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di cui in precedenza, dandone pronta comunicazione.
- 4) Nel caso in cui non si provveda alla nomina di un arbitro di parte, questa sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Novara, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio arbitrale in questione giudicherà ritualmente e secondo diritto. Una volta composto il Collegio, quest'ultimo dovrà emettere il lodo entro e non oltre 180 giorni dalla sua investitura. La sede dell'arbitrato sarà Novara.
- 5) Resta inteso che le spese per l'arbitrato, per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Art.55 Cessione di crediti

- 1) Le parti convengono che è ammessa/o, la cessione/pegno da parte del Gestore in tutto o in parte agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione e l'Autorità d'Ambito approva sin d'ora tale cessione ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art.56 Disposizioni generali

- 1) Il presente atto, redatto per scrittura privata autenticata, sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/1986, in quanto le prestazioni ivi dedotte sono soggette ad IVA.

Art.57 Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Art.58 Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale

- 1) In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene espressamente che le disposizioni della Convenzione preverranno
- 2) Qualora una o più clausole dovessero risultare nulle e/o annullabili e/o illegittime per qualunque motivo ivi incluso, senza limitazioni, il verificarsi di un Mutamento Normativo, fermo restando l'imprescindibile applicabilità del dettato normativo, le stesse non renderanno invalida la Convenzione nella sua interezza (ove non altrimenti ed espressamente disposto dalla legge). In ogni caso le Parti si impegnano fin d'ora a sostituire prontamente le clausole in questione nel rispetto dell'attuale sinallagma contrattuale e, comunque, in conformità con l'equilibrio negoziale complessivo della Convenzione ivi incluso il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario. In caso di mancato accordo tra le Parti entro i termine di 30 giorni lavorativi dal verificarsi della causa che ha determinato la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità di una o più clausole della Convenzione, le parti concordano ora per allora di deferire la decisione circa il testo delle clausole da sostituire ad un terzo in qualità di arbitratore, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Novara entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta di qualunque delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.

Art.59 Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità d'Ambito

- 1) Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio, nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o coordinamento dell'Autorità d'Ambito, tenendo sollevati e indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali, nonché gli Amministratori e il personale dipendente da tutti i suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, eccetto in caso di dolo o colpa di tali soggetti.

Art.60 Modifiche statutarie del Gestore

- 1) Qualsiasi modificazione del capitale sociale, ovvero dello statuto sociale, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità d'Ambito ai fini della verifica circa la compatibilità delle modifiche che si intendono introdurre, nei riguardi dei presupposti giuridici che sono posti alla base dell'affidamento di cui alla Convenzione. Per la medesima finalità il Gestore dovrà altresì comunicare all'Autorità d'Ambito eventuali variazioni della compagine sociale, patti parasociali e/o regolamenti consortili e loro successive integrazioni e modifiche. Decorsi 30 (trenta) giorni da ogni comunicazione all'Autorità d'Ambito di cui al presente paragrafo, in caso di mancato riscontro da parte della stessa, tali modifiche si terranno accettate.
- 2) Ogni modificazione, patto o regolamento di cui al comma 1 introdotto dal Gestore senza la preventiva verifica ed accettazione da parte dell'Autorità d'Ambito potrà comportare l'applicazione del precedente articolo 53 (Sanzione risolutiva).

TITOLO X _ Regime fiscale

Art.61 Imposte, tasse, canoni

- 1) Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune salvo quanto previsto all'articolo 19 (Riparto della Tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune), ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'articolo 35 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modificazioni.
- 2) Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

Art.62 Norme finali

- 1) Si richiama qui integralmente il Piano d'Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 11 del 15/09/2006, ed in relazione alle eventuali ulteriori modifiche ed aggiornamenti.
- 3) Fermo restando quanto previsto all'articolo 20 (Contratti di Finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) che precede, la Convenzione ed il relativo Disciplinare Tecnico potranno essere modificati dall'Autorità d'Ambito ogni qualvolta ciò risulti necessario per finalità utili al miglioramento del Servizio o al migliore uso delle risorse idriche.

Art.63 Clausole richieste dagli Enti Finanziatori

- 1) L'Autorità d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della Convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei Contratti di Finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Art.64 Documenti allegati

Costituiscono allegati e parte integrante della presente Convenzione:

- 1 la Deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 20 del 21 marzo 2007
- 2 il Perimetro dell'affidamento